

# Sguardi

51

2025

**VIOLENZA DI GENERE  
NELLA FRAGILITÀ SOCIALE  
PROMUOVERE LA SPERANZA  
ATTRAVERSO LA TUTELA LEGALE E SOCIALE**

QUADERNI CARITAS ROMA



Direttore editoriale

Giustino Trincia

Coordinamento redazionale

a cura dell'Area Studi  
e Comunicazione  
della Caritas di Roma

Redazione

Andrea Bianchi, Beatrice Bruno,  
Ximena Maria Cassanello, Rita  
Clemente di San Luca, Alberto  
Colaiacono, Gaetano De Chirico,  
Emilia Fucile, Chiara Mambelli,  
Anna Moccia, Cristina Mottura,  
Anna Maria Pica, Sara Poeta,  
Eleonora Schirmo, Porsia Sigillino,  
Giustino Trincia, Eugenio Maria Zini

Impaginazione e stampa

Mastergrafica S.r.l.

c/c bancario o altro per donazioni

Bonifico con IBAN

**Banco Posta:**

IT 50 F 07601 03200

001021945793

**Conto corrente postale:**

001021945793

intestati a

Caritas Roma ETS

Via Casilina Vecchia, 19

00182 Roma

Contatti

Piazza San Giovanni in Laterano, 6

00184 Roma

Tel. 06.69.886.424/425

ufficio.stampa@caritasroma.it

Chiuso in redazione

il 10/03/2025

Stampato su carta ecologica  
100% riciclata

# INDICE

■ NON CI SONO PIÙ ALIBI ALL'INDIFFERENZA	3
■ DALLA LEGGE ALL'EDUCAZIONE: UN PERCORSO PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE	5
■ RIFERIMENTI SOCIALI E NORMATIVI Evoluzione della normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	7
Il ruolo del mondo bancario nel contrasto alla violenza economica: iniziative e impegno per l'autonomia finanziaria delle donne	12
■ SOSTEGNI E CONTRIBUTI A TUTELA DELLA PERSONA Sostegni e contributi a tutela delle donne vittime di violenza	17
Patrocinio a spese dello Stato per le vittime della violenza di genere	22
Il diritto a un risarcimento adeguato: il lungo cammino della legislazione italiana	24
■ LE STRUTTURE PER PERCORSI RIABILITATIVI	27
■ L'ESPERIENZA CARITAS La violenza di genere nelle persone fragili. L'esperienza del servizio Nale	31
In balia di me stessa	33
Libera di vedersi altrove	35
Casa di Cristian: un rifugio per donne e bambini in difficoltà	37
■ INFORMAZIONI DI BASE A TUTELA DELLE VITTIME	40
■ GLOSSARIO	44

"Sguardi" è la collana di Quaderni promossa dalla Caritas di Roma a servizio delle comunità parrocchiali per presentare una visione della città con gli occhi e dal punto di vista dei poveri, delle persone più fragili. È questo infatti il punto di osservazione più vicino non solo alla realtà di tutti i giorni ma anche alla possibilità di trovare soluzioni in sintonia con il bene comune, con l'interesse generale. La collana si pone in linea con il Manuale operativo dei diritti che la Caritas diocesana di Roma pubblica e aggiorna costantemente sul proprio sito dal 2020.

I Quaderni "Sguardi" si propongono come uno strumento di animazione per le comunità parrocchiali, agile e di facile comprensione, in grado di far conoscere in modo più approfondito, senza cadere nel tecnicismo, quei fenomeni che alle Parrocchie romane spesso arrivano come richieste di sostegno al proprio Centro di Ascolto o agli altri animatori della carità presenti sul posto.

## NON CI SONO PIÙ ALIBI ALL'INDIFFERENZA

di Giustino Trincia

direttore Caritas diocesana di Roma

Sono molto grato della proposta di dedicare un numero di Sguardi a un tema così antico e così attuale e che interpella tutti. È un modo bello, molto intenso, per celebrare l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, come può tentare di fare una realtà ecclesiale come la Caritas che ha nella promozione e nella testimonianza della carità il suo motivo di esistere e di operare.

Papa Francesco è intervenuto in molteplici occasioni per mettere in evidenza le qualità uniche delle donne e l'urgenza di fare spazio creando spazi ecclesiali per far risplendere quei talenti che sono propri del genere femminile. Quanta strada c'è ancora da fare nella Chiesa e nella società affinché ci sia vera parità tra uomini e donne e affinché la promozione e la tutela delle donne assuma la centralità che ancora non ha nelle dimensioni ecclesiali e civili.

Si impone oggi un'ulteriore riflessione e un percorso di maturazione culturale che riguarda proprio il tema non più scontato del genere, laddove la realtà umana richiede di non chiudere gli occhi.

Questo numero affronta aspetti particolarmente importanti della violenza di genere, come gli strumenti di tutela della persona, i percorsi riabilitativi, i riferimenti sociali e normativi, alcune esperienze maturate sul campo e una rubrica di domande e risposte di rapida consultazione. Ringrazio molto quanti hanno scritto tutto ciò.

Due parole, amore e violenza, collocabili quasi come all'inizio e alla fine dell'alfabeto, mi aiutano a fornire qualche breve spunto di riflessione.

Dio è amore, ci dice la Parola di Dio. *"Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore"* (1Gv 4, 7-8). Il magistero della Chiesa, più di recente con Papa Benedetto XVI e ai giorni nostri con Papa Francesco, ha espresso con grande chiarezza, il legame indissolubile, coesistente, che c'è tra il massimo della trascendenza, Dio Padre, e il sentimento più umano e più profondo che vi sia tra gli uomini di ogni tempo, cioè l'amore.

Che grande parola! Ricomprende tantissimi significati - affetto, amicizia, benevolenza, bontà, carità, grazia, misericordia, tenerezza, zelo - e una moltitudine di esperienze e di situazioni che trovano altrimenti difficoltà ad essere espresse e comunicate con la profondità che si conviene.

Le declinazioni dell'amore sono ugualmente molteplici: coniugale, filiale, materno, paterno, fraterno, vicendevole, dei nemici, della legge, della sapienza, per l'uomo, per la giustizia, per la libertà, per la pace, per Dio e per la chiesa, per l'arte, per il Creato, insomma potremmo proseguire.

La violenza è esattamente all'opposto di tutto ciò, perché rappresenta, quando proprio non obbligata per difendersi dalla violenza altrui e per difendere i più fragili e i più deboli dalle aggressioni, la negazione più profonda dell'amore.

La violenza di genere è tra le più odiose forme di violenza. In essa coincidono spesso prepotenza, sopraffazione e ingiustizia nei confronti del più debole, dell'altro, del diverso da me. La violenza è la negazione della dignità e della regalità di ogni essere umano. I volti di questa violenza, come le pagine seguenti cercano di illustrare, sono molteplici. Quella fisica che interpella molto la prepotenza di cui noi maschi siamo purtroppo i principali artefici, perché con vigliaccheria estrema approfittiamo della predominanza fisica di cui godiamo strutturalmente, allorquando ci si confronta con una donna, con un bambino oppure semplicemente con un altro uomo più avanti di noi con gli anni, magari un anziano. C'è poi la violenza economica e quella psicologica, terribili entrambe perché in grado di ridurre l'altra, l'altro, in condizioni di sudditanza assoluta. Quanto sfruttamento di genere c'è ai tempi nostri anche da questi punti di vista, troppo spesso sottovalutati!

Cosa fare? Siamo chiamati a riconoscerci dentro una cultura millenaria abituata a non mettere in discussione certi paradigmi culturali; usi e costumi radicati nel tempo; linguaggi e comportamenti, basti pensare agli sguardi e alle parole nei confronti del corpo altrui, soprattutto quello femminile.

C'è dunque un lungo cammino da fare, un duro lavoro che ci attende sul piano della formazione culturale per una conversione dei rapporti tra uomo e donna, tra generi, tra adulti e bambini, tra giovani e anziani, che abbia come obiettivo quello di crescere nella consapevolezza dei nostri limiti, dei nostri modi di pensare e di agire.

Rispetto al tema violenza di genere, c'è però un punto che mi preme molto sottolineare, quello della necessità della condanna e dell'urgenza di contrastare l'indifferenza, quella propensione quasi naturale che c'è a voltarsi dall'altra parte. Per un credente e per una comunità di credenti è un peccato oserei dire mortale, non intervenire nei modi e nei tempi giusti, con la giusta preparazione, forti della richiesta di aiuto al Signore, allorquando veniamo a conoscenza o addirittura vediamo e sentiamo le voci e le grida di dolore, anche quelle più sommesse, che echeggiano nelle nostre case, nei nostri condomini, nelle nostre realtà ecclesiali, nelle nostre scuole, nei nostri luoghi di studio o di lavoro o di ritrovo e di sport.

Cogliamo l'opportunità del Giubileo della Speranza, per metterci in cammino sulla strada della conversione, diventando semi di speranza in quanto promotori e testimoni di pace, di giustizia, di accoglienza e di inclusione verso quanti sono diversi da noi, verso il genere diverso dal nostro, qualunque esso sia.

Ecco allora l'importanza del pregare e della formazione affinché tutto questo possa avvenire.

Ecco allora che diffondere e sperimentare gli indirizzi, gli strumenti, le strutture e le forme di sostegno di cui si parla in queste pagine, diventa un segno di amore e di fratellanza non più rinviabili.

L'auspicio è che il materiale qui disponibile possa essere di aiuto e di sostegno per i percorsi di animazione pastorale, di catechesi e di formazione per ragazzi, giovani e adulti, nelle nostre comunità parrocchiali e religiose e per tutte quelle aggregazioni civili che condividono l'urgenza di prevenire e di contrastare ogni forma di violenza di genere.

## DALLA LEGGE ALL'EDUCAZIONE: UN PERCORSO PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE

di *Beatrice Bruno*

*coordinatrice Nucleo assistenza legale della Caritas di Roma (Nalc)*

La violenza di genere è definita dalle Nazioni Unite come “qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che comporti, o abbia probabilità di comportare sofferenze o danni fisici, sessuali o mentali per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria”. Questa definizione comprende forme di violenza psicologica, fisica e sessuale, stalking, stupro e femminicidio. Date le varie sfaccettature, un concetto importante da tenere a mente nel distinguere la violenza sulle donne è il fatto che la violenza di genere venga agita contro una persona non per il suo pensiero o comportamento, ma proprio in quanto appartenente ad un genere specifico.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto a favore delle vittime di violenza di genere e di violenza domestica perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Innanzitutto attraverso la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” - entrata in vigore dal 9 agosto 2019.

Questa legge è ormai conosciuta come “Codice Rosso”. È intervenuta sul codice penale, tramite l'inasprimento delle pene e l'introduzione di quattro nuovi reati: il reato di sfregio del volto; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn); il reato di costrizione o induzione al matrimonio o all'unione civile; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'introduzione del Codice Rosso ha inoltre apportato delle modifiche al codice di procedura penale, in materia cautelare - al fine di rendere più semplice ed efficace l'applicazione delle relative misure

La legge “Codice Rosso” ha introdotto quattro nuovi reati:

- ❶ il reato di sfregio del volto
- ❷ il revenge porn
- ❸ il reato di costrizione o induzione al matrimonio o all'unione civile
- ❹ la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Successivamente nel 2021 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 dell'11 gennaio 2021 ha riconosciuto alla vittima di violenza di genere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalla situazione reddituale della vittima, lo scopo è quello di

offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e incoraggiarla a intraprendere un percorso di denuncia ovvero di emersione della verità, per uscire dalla violenza. Un altro importante passo in avanti è stato compiuto a seguito della decisione che la Suprema Corte ha assunto nella sentenza 10 febbraio 2023, n. 4228 con la quale si è altresì riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della suddetta Direttiva la quale riconduce tale risarcimento nell'alveo della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato. Ma vi è di più: con la suddetta sentenza viene riconosciuto l'indennizzo anche in assenza del previo esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti dell'autore del reato (salvo i casi in cui l'autore sia rimasto ignoto o abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio), condizione il cui assolvimento il nostro legislatore ha sempre infondatamente preteso in antitesi alla normativa comunitaria.

Per le donne vittime di violenza, lo Stato ha inoltre previsto una serie di aiuti come: il Reddito di Libertà, l'Assegno di Inclusione, l'Astensione dal lavoro (Congedo e Indennità), tutti aiuti riconosciuti automaticamente a quelle donne che intraprendono un percorso di uscita dalla situazione di violenza, ma il lavoro più importante è quello educativo. Il legislatore dovrebbe impegnarsi in campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere in primis sull'educazione all'affettività nelle scuole e dare alle giovani generazioni gli strumenti utili necessari per capire quando e se una relazione diventa tossica e nello stesso tempo garantire una giusta tutela.

# EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

*Eugenio Maria Zini*  
avvocato, volontario Nalc

La recente evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere si è caratterizzata per diversi interventi normativi - anche in attuazione di convenzioni internazionali ratificate dal nostro paese e di direttive europee - finalizzati a contrastare via via con maggior rigore un fenomeno percepito come sempre più diffuso e allarmante.

Innanzitutto attraverso la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" - entrata in vigore dal 9 agosto 2019 - la quale si muove su diversi piani.

Introdotta al fine di rafforzare la protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, interviene da un lato sul codice penale, tramite l'inasprimento delle pene e l'introduzione di quattro nuovi reati, dall'altro con modifiche al codice di procedura penale, in materia cautelare - al fine di rendere più semplice ed efficace l'applicazione delle relative misure - e procedimentale - in ottica acceleratoria dell'attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero - in relazione a determinate fattispecie di reati.

Ci si riferisce, in particolare, ai delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies, 612 bis e 612-ter cod. pen. nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma primo, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, numero 1, e comma secondo.

La novella costituisce attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011), ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) a cui è stata data esecuzione con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

## Introduzione di nuovi reati

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.).

La fattispecie punisce con la pena da otto a quattordici anni di reclusione le condotte dolose che causano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In precedenza le stesse costituivano aggravante del reato di lesioni personali, con pena da sei a dodici anni di reclusione (art. 583 c.p.), ed erano quindi soggette al giudizio di bilanciamento con

eventuali circostanze attenuanti, con conseguente possibilità di maggior riduzione della pena, ora esclusa.

La condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

### Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso (revenge porn, art. 612-ter c.p.).

La fattispecie, che mira ad includere nell'area del penalmente illecito fatti, particolarmente gravi e diffusi, in precedenza non sanzionati, punisce con la pena da uno a sei anni di reclusione e con la multa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 le condotte dolose di chi dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; nonché di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito tali immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocimento.

La norma prevede due circostanze aggravanti: un'aggravante comune per il caso in cui la diffusione sia effettuata dal coniuge, ancorché separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva e per quello in cui tale diffusione avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici. Una ad effetto speciale nel caso in cui la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito abbia come vittima una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza.

### Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.).

La nuova norma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; e chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aggravata se il fatto è commesso in danno di persona minorenni ed è punibile anche quando è commesso all'estero se da cittadino italiano o straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Con deroga dunque al principio di territorialità del diritto penale, considerato che si tratta di fatti non di rado commessi all'estero.

### Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387-bis c.p.).

La fattispecie punisce con la pena da sei mesi a tre anni e sei mesi di reclusione le condotte dolose di chi essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice (allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto in via provvisoria dalla polizia giudiziaria).

La norma di nuovo conio sanziona più gravemente, con autonoma fattispecie di reato, colui che violi tali misure cautelari e precautelari, in assenza della quale avrebbe esclusivamente rischiato di essere sottoposto ad una misura più grave. O a nessuna conseguenza in caso di violazione dell'ordine di cui all'art. 384-bis cod. proc. pen.

Attraverso la legge n. 168 del 2023, colmando una lacuna, la fattispecie è stata estesa all'elusione dell'ordine di protezione di cui all'art. dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (norma poi ulteriormente modificata dall'art. 5, D.Lgs. 31.10.2024, n. 164 (Decreto Correttivo Riforma Cartabia).

#### Inasprimento delle pene e ulteriori previsioni per reati già previsti dall' ordinamento:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da una forbice compresa tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
- la violenza sessuale passa da sei a dodici anni, mentre prima era punita da un minimo di cinque a un massimo di dieci;
- la violenza sessuale di gruppo passa da un minimo di otto a un massimo di 14, mentre prima era punita da un minimo di sei a un massimo di dodici.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quarter, 609- quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata, senza eccezioni, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (modifica dell'art. 165 c.p.).

Sul piano procedurale si segnalano alcune rilevanti modifiche al codice di procedura penale, ispirate dall'esigenza di garantire che i provvedimenti a tutela delle persone offese vengano adottati il più celermente possibile, senza soluzioni di continuità e la maggiore efficacia delle misure cautelari:

- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
- il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine di tre giorni può non essere osservato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa;
- gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo;

- è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con la finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il cd "braccialetto elettronico" (come già previsto per l'allontanamento dalla casa familiare);
- è stato inserito l'art. 64-bis disp. att. c.p.p. in forza del quale, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei principali provvedimenti, adottati nel procedimento penale, al fine di garantire la circolazione delle informazioni e il migliore intervento anche da parte della giurisdizione civile;
- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

La legge n. 168/2023, in vigore dal 9 dicembre 2023, è intervenuta modificando ulteriormente la disciplina di settore.

#### Innovazioni procedurali:

- ampliamento dell'applicabilità dell'ammonizione per reati come violenza privata, minaccia aggravata, stalking, revenge porn, violazione di domicilio e danneggiamento;
- estensione della procedibilità d'ufficio per reati come percosse, lesioni personali, violenza privata, atti persecutori e revenge porn, se commessi da un ammonito;
- obbligo di mantenere almeno 500 metri di distanza dalla vittima e possibilità di applicare misure più gravi in caso di diniego all'uso del braccialetto elettronico;
- applicazione della custodia cautelare in carcere per chi manomette il braccialetto elettronico, salvo che il fatto sia di lieve entità;
- priorità assoluta nella trattazione dei processi per reati di violenza domestica e di genere, comprese le richieste di misure cautelari.
- introduzione dell'art. 362-bis c.p.p., che impone al p.m. di richiedere misure cautelari entro 30 giorni dalla iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato e al giudice di pronunciarsi entro 20 giorni.
- arresto in flagranza differita, basato su documentazione video-fotografica entro 48 ore dal fatto, analogamente a quanto già previsto per i reati di violenze negli stadi e per gli atti di violenza contro persone o cose durante le manifestazioni pubbliche .
- estensione della misura precautelare dell'allontanamento immediato dalla casa familiare per soggetti gravemente indiziati, anche fuori dai casi di flagranza.
- promozione della specializzazione degli uffici giudiziari e introduzione di specifiche iniziative formative in materia di violenza di genere.

### Inasprimento delle pene:

- aumento delle pene fino a un terzo per reati commessi in ambito di violenza domestica da soggetti già ammoniti, anche verso vittime diverse.
- inasprimento delle pene per la violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e per i recidivi.

Emerge un quadro d'insieme che restituisce una risposta particolarmente severa sotto il profilo sanzionatorio; si può però legittimamente dubitare che in assenza di politiche efficaci e condivise di carattere preventivo, sul piano culturale e sociale, possano essere raggiunti gli obiettivi di contenimento delle gravi condotte devianti incriminate, in materia di violenza domestica e di genere.

# IL RUOLO DEL MONDO BANCARIO NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA ECONOMICA: INIZIATIVE E IMPEGNO PER L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE DONNE

a cura di Chiara Mambelli

Responsabile Ufficio Rapporti con le Associazioni dei Consumatori - ABI

## Un inquadramento di carattere generale del fenomeno

La violenza economica sulle donne è una forma di controllo che agisce in modo sottile e spesso invisibile. A differenza della violenza fisica o psicologica, non lascia segni evidenti, ma si manifesta attraverso il controllo delle risorse finanziarie e la limitazione dell'autonomia economica. Questo tipo di violenza impedisce alle donne di accedere al denaro, gestire le proprie finanze o prendere decisioni economiche autonome. Ciò le priva di opportunità di indipendenza e le esclude dalla piena partecipazione alla vita sociale ed economica, colpendo in particolare le donne vulnerabili, come quelle migranti, disabili o in situazioni di povertà.

## Il ruolo del mondo bancario e l'importanza delle partnership con le Istituzioni

Per prevenire la violenza economica, è fondamentale un approccio coordinato tra istituzioni pubbliche e private, inclusi gli istituti bancari. L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha avviato una strategia per individuare soluzioni e strumenti adatti, portando l'impegno del settore bancario nei Tavoli di lavoro a livello nazionale e internazionale. Tra le azioni principali, il Protocollo ABI con il Dipartimento per le Pari Opportunità mira a sensibilizzare sulla violenza di genere e ridurre il divario di accesso delle donne ai servizi finanziari, promuovendo l'empowerment economico. Firmato dalla Ministra Roccella e dal Presidente Patuelli, il protocollo sostiene la formazione e l'informazione per una gestione autonoma delle risorse economiche.

## Educazione e Consapevolezza: strumenti di empowerment

Un aspetto centrale per **contrastare la violenza economica è l'educazione finanziaria**, che fornisce alle donne strumenti concreti per gestire in modo autonomo il proprio denaro. In questo contesto, numerose sono le iniziative in essere e quelle già realizzate dalle banche e dall'ABI, tutte rivolte a promuovere una maggiore consapevolezza e indipendenza economica.

- La guida pratica **“La violenza economica: cos'è, come prevenirla, come contrastarla” (Guida contro la violenza economica – ABI – Associazione Bancaria Italiana)** è uno degli strumenti più efficaci per sensibilizzare le donne sui propri diritti e offrire loro informazioni utili su come riconoscere e contrastare le diverse forme di controllo

economico. La guida, sviluppata su indicazione delle banche dall'ABI e dalla Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio (FEduF) in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in sinergia con le Associazioni dei consumatori, affronta i principali aspetti di questa forma di violenza con un linguaggio semplice e immediato. Per rendere il contenuto accessibile a un pubblico ancora più ampio, è stata realizzata anche in versione audioguida con il supporto del Centro nazionale del Libro parlato dell'UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS e tradotta in lingua inglese.

## Comunicazione e sensibilizzazione: informare per prevenire

Insieme all'educazione alla cittadinanza economica e all'importanza di accrescere la consapevolezza e l'autonomia femminile, svolgono un ruolo fondamentale anche le attività di divulgazione e comunicazione resa attraverso la sinergia tra i diversi partner, in una logica che massimizzi i benefici del "fare rete". In questo contesto si ricordano le seguenti iniziative:

- La campagna di sensibilizzazione e comunicazione **"Insieme contro la violenza sulle donne – Tu non sei sola"** (Campagna di comunicazione – Insieme contro la violenza sulle donne – ABI – Associazione Bancaria Italiana), che rappresenta uno strumento fondamentale per aumentare la consapevolezza sulla violenza economica e sulle risorse di supporto disponibili, tra cui il numero **antiviolenza e antistalking 1522**. Questa iniziativa, ideata dall'ABI e dalla FEduF in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a sensibilizzare un ampio pubblico attraverso messaggi chiari, diretti e facilmente comprensibili, per garantire che le donne possano accedere al supporto necessario in modo tempestivo ed efficace.
- La collana di podcast **"Parole di Inclusione – Contro la violenza economica"** (Campagna di comunicazione 2024 "Parole di inclusione – contro la violenza economica/ tu non sei sola" – ABI – Associazione Bancaria Italiana), che utilizza un linguaggio immediato per informare e sensibilizzare sulla violenza economica di genere. Questo progetto, promosso da ABI e FEduF con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato realizzato con il supporto del Centro nazionale del Libro parlato dell'UICI e sviluppato sulla base dei contenuti ritenuti prioritari dalle banche e condivisi con le Associazioni dei consumatori.

Attraverso queste iniziative, **ABI conferma il proprio impegno per un'inclusione finanziaria** più equa e consapevole, supportando le donne nel percorso verso una maggiore autonomia economica e contrastando ogni forma di violenza economica con strumenti concreti ed efficaci.

L'educazione finanziaria non solo aiuta a prevenire la violenza economica, ma fornisce alle donne gli strumenti necessari per affrontare le difficoltà economiche, prendere decisioni informate e proteggersi da eventuali forme di controllo o manipolazione finanziaria. Acquisire competenze in ambito finanziario permette di avere maggiore consapevolezza riguardo alle proprie risorse e al loro utilizzo, creando una base solida per l'indipendenza economica.

## Alcuni esempi concreti di iniziative a supporto delle donne vittime di violenza

Una misura efficace e di recente proroga è quella del **Protocollo per il rimborso dei crediti per le donne vittime di violenza** (Rimborso crediti alle donne vittime di violenza di genere – ABI – Associazione Bancaria Italiana), che prevede, tra le altre misure, la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari e di credito ai consumatori **per le donne inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovano in difficoltà economica.**

Allo stesso tempo si ricorda il **“Microcredito di Libertà”** (Microcredito di Libertà – ABI – Associazione Bancaria Italiana), punta a agevolare la concessione di finanziamenti (nella forma di microcrediti sociale e d’impresa) a favore delle donne che hanno subito violenza di genere, che hanno interesse ad avviare o sviluppare iniziative autonome di microimpresa o che non sono in grado di fare fronte alle necessità personali e familiari. Il progetto promuove l’inclusione sociale e finanziaria delle donne vittime di violenza che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale, assistite dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio. Per maggiori informazioni sul progetto consulta il sito [www.microcreditolibertà.it](http://www.microcreditolibertà.it).

Inoltre, un primo strumento bancario utile per favorire l'autonomia può essere il **Conto di Base**, pensato in primo luogo per chi non ha un conto. Dà la possibilità di utilizzare servizi essenziali, come l'accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti e prelievi, a costi contenuti o senza spese per i redditi più bassi. L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha realizzato una guida pratica che potrà aiutarti a capire meglio le caratteristiche di questo servizio, la trovi qui: <https://www.abi.it/wp-content/uploads/2024/01/Infografica-Conto-di-Base.pdf>

Ci sono anche altre soluzioni per cui è importante che le persone si informino per valutare cosa è meglio per loro ricorrendo alle figure specializzate della banca.

**Le iniziative rientrano nel perimetro di azione della Carta “Donne in banca”** (Donne in banca: valorizzare le diversità di genere – ABI – Associazione Bancaria Italiana) sottoscritta da oltre il 96% degli associati e articolata su alcuni principi chiave rivolti sia all'interno del mondo bancario sia aper favorire il benessere e la crescita culturale delle comunità su queste tematiche.

## Progetti innovativi per consolidare il cambiamento culturale in essere nelle banche un futuro di inclusione e parità

E' importante lavorare costantemente sulle banche individuando iniziative di sensibilizzazione e dando vita a sedi di confronto come **l'Osservatorio permanente e l'evento annuale “Diversità e inclusione nella finanza”** promossi da ABI insieme ad ABIServizi, che contribuiscono a ampliare la panoramica del mondo bancario riguardo alle buone pratiche di inclusione sviluppate anche in altri contesti e industrie, italiane e estere, per individuare possibili modelli replicabili con successo anche con gli adattamenti utili a plasmarli nelle differenti realtà.

Allo stesso tempo si lavora promuovendo il dialogo tra le banche, le istituzioni e il mondo accademico. Queste occasioni sono fondamentali per costruire una comunità profes-

sionale che valorizzi la diversità e contribuisca a creare un ambiente economico e sociale più equo per le donne, anche quelle più vulnerabili sia nella comunità di riferimento sia nei luoghi di lavoro.

Inoltre, per supportare un cambiamento strutturale all'interno del settore bancario, è stato realizzato, in collaborazione con ABiformazione, un percorso professionalizzante per **Diversity Manager**. Questo programma formativo ha l'obiettivo di fornire agli operatori bancari le competenze necessarie per promuovere politiche di inclusione e diversità, creando un ambiente di lavoro che sia veramente inclusivo e sensibile alle problematiche di genere.

### Spunti conclusivi

La violenza economica è una barriera silenziosa che ostacola l'autonomia e il benessere delle donne. Per contrastarla, è necessario affiancare e supportare, ciascuno con il suo ruolo e le specificità, un cambiamento culturale che coinvolga tutta la società, con politiche pubbliche efficaci e iniziative del settore privato che promuovano l'inclusione finanziaria.



**Scarica la Guida  
contro la violenza economica  
ABI**

Immagine 1. Abstract della Guida contro la violenza economica

**Ricordati sempre di:**

- 

**Verificare la tua situazione economica**

Occupati sempre in prima persona della tua situazione finanziaria senza delegarla, controllando periodicamente l'andamento delle entrate e delle uscite.
- 

**Richiedere un supporto professionale**

Rivolgiti a figure specializzate per stabilire strategie finanziarie adeguate, pianificare budget e gestire eventuali difficoltà finanziarie.
- 

**Tutelare il tuo risparmio e patrimonio**

Tutelare i tuoi beni è fondamentale anche per affrontare eventuali imprevisti: gestirli in autonomia significa proteggere anche la tua famiglia.
- 

**Mantenere relazioni**

Mantenere relazioni sociali al di fuori del contesto familiare significa avere una rete preziosa anche in situazioni di difficoltà.
- 

**Continuare a formarti e specializzarti**

Cogli le occasioni per continuare a formarti e specializzarti professionalmente, allenare le tue competenze e sviluppare la tua autonomia anche finanziaria.
- 

**Aggiornare le tue conoscenze economiche**

Per prevenire la violenza economica, imparando anche a riconoscerla, è importante rafforzare le conoscenze finanziarie.

# SOSTEGNI E CONTRIBUTI A TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

*Maria Ximena Cassanello*

*avvocata, redazione Manuale operativo dei diritti*

Nel panorama delle politiche sociali italiane lo scopo di sostenere le donne vittime di violenza viene perseguito attraverso molteplici strumenti, i cui obiettivi sono fondamentalmente due: quello di favorire il loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, così come la loro indipendenza economica.

Obiettivi così strettamente collegati che risulta difficile individuare quale dei due andrebbe privilegiato nell'ambito degli interventi da porre in essere: certamente la realizzazione del primo non può prescindere dal raggiungimento dell'altro.

Durante l'emergenza Covid-19 l'esigenza di un intervento governativo a favore di persone già così tanto provate è stata avvertita in maniera particolarmente urgente ed è, infatti, a questo periodo che risale l'adozione di quattro delle misure che, sebbene in maniera differente, rappresentano strumenti fondamentali di emancipazione delle donne in condizioni di povertà o marginalità sociale.

Ciò, va premesso, almeno "sulla carta".

## Il reddito di libertà

Misura cruciale nel panorama di tali interventi, il Reddito di Libertà fu introdotto dal Decreto Rilancio 2020 e reso operativo con il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che incrementò di 3 milioni di euro il già esistente "Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità" a favore del "Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza" al fine di *"contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà"*.

La legge di bilancio 2021 ha poi stanziato altri 2 milioni di euro in via temporanea per il 2021 e 2022 e la legge di bilancio 2022 vi ha aggiunto altri 5 milioni.

**Con la legge di bilancio 2024 la misura è diventata "strutturale", ossia da temporanea è passata ad essere permanente**, ed il fondo è stato incrementato di 11 milioni di euro all'anno per il 2024, 2025 e 2026 che, però, dal 2027 scenderanno a 6 milioni di euro all'anno; le risorse vengono attribuite alle Regioni e Province autonome a seconda del numero di abitanti femminili **nella fascia di età 18-67 anni** e possono ulteriormente essere incrementate dalle stesse Regioni e Province autonome con propri fondi o destinando al Fondo per il reddito di libertà quelli statali dedicati alle pari opportunità. Le domande sono poi gestite dall'Inps.

Secondo il disegno originale il reddito di libertà è finalizzato **"a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e/o formativo dei figli minori"** e non è

incompatibile con altri strumenti di sostegno (salvo che con il Contributo di libertà - vedi *infra* - fruibile dalle sole donne residenti nella Regione Lazio).

Si tratta dunque di un sussidio economico, un aiuto concreto per affrontare spese essenziali, che per il 2025 è stato aumentato da 400 a 500 euro; viene erogato su base mensile per un massimo di 12 mensilità, senza possibilità di rinnovo, indipendentemente dall'esistenza di figli, ma solo fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine di priorità nella ricezione delle domande.

Presupposto necessario per il suo riconoscimento è, in ogni caso, l'aver intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza ed essere seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali locali che devono attestare sia il bisogno economico finanziario urgente della donna, legato alla violenza subita, sia la sua effettiva partecipazione al percorso di emancipazione.

## Il contributo di libertà

**Limitatamente alle donne residenti nella Regione Lazio**, con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 giugno 2019, n. 339 è stato istituito il Contributo di libertà per le donne vittime di violenza, anch'esso finalizzato al sostegno del percorso di riacquisizione dell'autonomia personale, ma non compatibile con il Reddito di Libertà erogato dall'Inps.

L'intento è sempre quello di agevolare la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, nonché di favorire l'*empowerment* femminile ed il reinserimento lavorativo delle stesse, sostenendone prioritariamente le spese per assicurare loro l'autonomia abitativa, la riacquisizione dell'autonomia personale a seguito di episodi di violenza ed il percorso scolastico e formativo dei figli minori

Anche in questo caso **il presupposto necessario per ottenere il beneficio, oltre alla residenza nella regione Lazio, è quello di essere seguite da un Centro antiviolenza, tanto che la domanda deve essere presentata direttamente dal legale rappresentante del centro a mezzo pec indirizzata all'Area Pari Opportunità della Regione Lazio.**

La misura del contributo è stabilita nel limite massimo di 5.000 euro *pro capite*, non sono stabiliti limiti reddituali per ottenerlo ed anch'esso è erogato nell'ordine cronologico di ricezione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## L'assegno di inclusione (ADI)

La misura, introdotta dal Decreto Lavoro n. 48 del 4/5/2023 ed attiva a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione consistente in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare ed all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

È riconosciuto ai nuclei familiari al cui interno si trovi almeno un componente con disabilità, un minorenni o un over 60, oltre a "componenti in condizione di svantaggio e

inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione". Tra questi ultimi, per l'appunto, sono state successivamente incluse a mezzo di apposito decreto tutte le donne che entrano in un programma di protezione per aver subito violenze. Esse possono percepire l'assegno senza essere soggette agli obblighi di attivazione lavorativa previsti dalla norma che lo ha istituito, ma pur potendo sempre scegliere di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Per poter accedere al beneficio a tale categoria è stata inoltre fornita la possibilità, molto importante, di costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini ISEE; infatti, il decreto lavoro 2023 ha previsto che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE, e ciò consente alle donne che necessitano dell'ISEE per accedere all'Assegno di Inclusione (come al Reddito di Libertà o ad altre prestazioni sociali agevolate) di non ricomprendere altri soggetti, come il possibile autore della violenza, nel nucleo familiare autodichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), laddove in base alla disciplina generale sarebbero state tenute ad inserirli.

## Il microcredito di libertà

Istituito con Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2020 tra la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia e ABI, Federcasse, Ente nazionale per il microcredito e Caritas Italiana, è uno strumento finanziario con l'obiettivo specifico di supportare e accompagnare le donne vittime di violenza e assistite dai Centri Antiviolenza in un percorso di emancipazione anche economica accedendo al microcredito d'impresa o al microcredito sociale, attraverso un apposito Fondo costituito tramite le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il Fondo interviene con modalità diverse a seconda della tipologia di microcredito:

1. microcredito d'impresa: il Fondo interviene contribuendo ad abbattere il TAEG del finanziamento concesso alla donna dagli istituti bancari;
2. microcredito sociale: il Fondo opera sia ai fini dell'abbattimento del TAEG, sia come Fondo di garanzia nei casi di mancata restituzione delle rate di prestito.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sottoscritto uno specifico accordo con l'Ente Nazionale per il Microcredito al quale spetta il compito di gestire il Fondo, ed ha formalizzato attraverso una apposita convenzione la collaborazione con Caritas Italiana, firmataria del Protocollo, che interverrà mediante propri operatori sull'intero territorio nazionale accompagnando e supportando le donne che intendono accedere al microcredito sociale.

## Un cenno alla realtà dei fatti

Molte sono state le parole, i provvedimenti emanati e la macchina burocratica messa in moto, ma alcune di queste misure non funzionano ancora come dovrebbero.

In particolare il Reddito di Libertà che esiste da alcuni anni ma, tra ritardi e scarsità di risorse, continua a presentare problemi: arriva in ritardo, complici le lungaggini burocratiche e, quando arriva, resta insufficiente dal momento che 500 euro mensili non bastano

a far fronte a tutte le spese di prima necessità, né in 12 mesi si può essere in grado di ricostruirsi una vita indipendente. Senza contare che, come detto, a partire dal 2027, i fondi torneranno a scendere a 6 milioni annui.

In realtà, il decreto attuativo firmato a dicembre del 2024 con il quale sono stati sbloccati i 30 milioni di euro del fondo per il Reddito di Libertà per il triennio 2024-2026, sebbene abbia aumentato il contributo da 400 a 500 euro ed introdotto un sistema più chiaro per la distribuzione delle risorse, si è fatto attendere per quasi un anno il che, in molti casi, ha senz'altro pregiudicato i percorsi di libertà delle donne che ne avevano fatto richiesta nel 2023, le quali hanno dovuto rivedere i loro progetti di vita. In pratica, nel 2024 moltissime donne che avrebbero potuto beneficiare del reddito di libertà non hanno potuto farlo.

Tali rallentamenti sono stati giustificati da istruttorie molto complesse e da ripensamenti da parte delle Regioni ma, come è stato giustamente osservato, i tempi dei percorsi di uscita da una situazione di violenza non possono essere quelli istituzionali; tale ritardo, oltre al mancato aiuto economico promesso, ha comportato un'ulteriore sfiducia nei confronti dell'istituzione governativa e molte donne potrebbero rinunciare a presentare domanda a causa dell'*iter* burocratico complesso, delle lunghe attese e dell'obbligo di dover contattare i servizi sociali.

### Focus sui dati del reddito di libertà

Se queste sono le criticità, i numeri non sono certo confortanti:

Nel 2023 – secondo i dati pubblicati dall'Istat – più di 61mila donne in Italia si sono rivolte ad un centro antiviolenza e di esse 4 su 10 hanno affermato di non essere indipendenti e di avere subito "tra le violenze, anche quella economica" (a titolo esemplificativo, viene loro impedito di usare il proprio guadagno o addirittura di lavorare, di avere un proprio conto corrente, di conoscere l'ammontare del denaro disponibile in famiglia o di consegnare al proprio marito gli scontrini per controllare i soldi spesi e così via)

Considerando che i finanziamenti stanziati per il 2025 sono pari a 10 milioni di euro e che il sussidio è pari a 500 euro al mese (6 mila euro l'anno) si potranno aiutare circa 1.667 donne in tutta Italia, un numero inferiore a quello delle donne vittime di violenza economica nel Paese che, secondo l'Istat sono pari a circa 25 mila, di cui il 59% senza reddito sicuro e quasi una su tre a reddito zero; va aggiunto che il numero tiene conto solo delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, pertanto si tratta di una cifra sottostimata. Dunque la platea delle possibili beneficiarie rimane significativamente limitata rispetto alle reali necessità.

I centri antiviolenza riferiscono che tantissime donne non sanno nemmeno di poter avere accesso a questa forma di supporto, e che sarebbe importante pubblicizzarlo maggiormente per far percepire a queste donne la sensazione di avere un'alternativa e dar loro un input per trovare il coraggio di svincolarsi definitivamente da un uomo violento.

Al ritardo nell'erogazione dei fondi si aggiungono i problemi burocratici.

Ovviamente le domande già presentate e non accolte per mancanza di fondi saranno rivalutate con priorità, ma solo se ripresentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto, altrimenti decadono definitivamente; chi nel 2024 aveva presentato la domanda

ad inizio anno ha dovuto ripresentarla dopo la pubblicazione del decreto di fine anno che ha stanziato i fondi, con conseguenze non del tutto secondarie dal momento che i fondi sono limitati ed il sussidio è assegnato in base ai tempi di presentazione della richiesta.

Fino al mese di maggio 2024 sono state presentate 6.489 domande di cui 2.772 sono state accolte e liquidate.

A livello geografico le differenze sono le seguenti: quasi il 41% delle richiedenti è nata all'estero, circa il 37% è nata in una regione del Centro-Sud e circa il 22% al Nord; 6 donne su 10 hanno tra i 35 ed i 54 anni, tuttavia l'età varia dai 18 agli 82 anni, e ciò dimostra come la violenza di genere può colpire in tutte le fasi della vita; 7 donne su 10 sono madri.

Negli anni dal 2019 al 2023 una percentuale da 30% al 47% di esse risultava impiegata nel settore privato *extra* agricolo in grande maggioranza con la qualifica di operaia ed in molti casi con una posizione *part-time* e a tempo determinato, con una retribuzione media annua di circa 8 mila euro. La presenza in altri settori (domestico, pubblico, agricolo) è marginale (1%-4%). Da tali dati si evince che una percentuale consistente delle donne richiedenti non è presente negli archivi Inps del lavoro e si trova quindi disoccupata o fuori dalle forze di lavoro.

In conclusione, se allo stato attuale è stato senza dubbio compreso che aiutare le donne vittime di violenze a conquistare l'indipendenza economica costituisce un aiuto concreto per spezzare il vincolo della dipendenza, fornendo loro un'arma in più per difendersi e tornare a vivere, purtroppo ancora oggi il rapporto tra dipendenza economica e violenza è forte, fortissimo nel nostro Paese: quasi la metà delle donne che hanno avviato un percorso di uscita da una violenza subita, infatti, non è economicamente autonoma.

Forse perché ciò che non si è ancora ben compreso è che diffondere una reale cultura del rispetto e suscitare nella donna che subisce violenze la consapevolezza di essere una vittima, insieme alla ferma volontà di uscire dalla condizione di soggezione, resta sempre il primo passo da fare, forse il più difficile.

## PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE

Sara Poeta

avvocata, volontaria Nalc

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è figlio di una tradizione secolare, ampiamente diffusa in tutto il mondo occidentale fin dai tempi antichi. L'esigenza di una tutela nei confronti degli individui meno abbienti ha da sempre accompagnato le civiltà, rappresentando un vero e proprio perno morale dell'intero sistema sociale.

D'altro canto la garanzia di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedirebbero il pieno sviluppo della persona umana.

Nel nostro ordinamento, il percorso che ha portato alla piena affermazione dell'istituto in tutti gli ambiti processuali è stato lungo e tanti sono stati gli interventi del legislatore nel corso degli anni.

In particolare, nell'ambito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 98 c.p.p., *"L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti"*.

La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002). La legge, all'art. 76, prescrive i requisiti, in termini reddituali, per l'ammissione e, al comma 4 *ter*, specifica che *"La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione femminile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minori) del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"*.

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dunque, può veder tutelate le proprie pretese senza dover sostenere i costi di giustizia e di difesa, che sono integralmente a carico dell'Erario.

In questo contesto normativo, si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali; se da un lato, infatti, alcuni giudici di merito richiedevano alle vittime il rispetto della soglia del reddito, dall'altro, alcuni giudici di merito, ritenendo tale ammissione possibile *ex lege*, non ritenevano necessario il dato reddituale.

Sul punto si è pronunciata la Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 52822 del 2018), per fornire un'interpretazione univoca. La Cassazione, a favore della seconda tesi, sostiene che la corretta interpretazione della norma sia a sostegno di una non solo possi-

bile, ma doverosa ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalla situazione reddituale della vittima.

A fronte di tale giudizio giurisprudenziale, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 dell'11 gennaio 2021 stabilisce che il testo della norma, riferito alla possibilità per il giudice di ammettere al patrocinio a spese dello Stato la persona offesa nei reati di violenza, vada interpretata nel senso di possibilità per la vittima di avere accesso a tale istituto e di obbligatorietà per il giudice di procedere con l'ammissione.

Le motivazioni della sentenza chiariscono inoltre che l'obiettivo della legge è quello di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e incoraggiarla a intraprendere un percorso di denuncia ovvero di emersione della verità, per uscire dalla violenza.

Dunque, l'accesso alla giustizia a questi soggetti fragili, senza far loro sostenere il relativo costo, è da ritenersi doveroso e, peraltro, fornisce l'occasione per rilevare la necessità di un costante monitoraggio della materia, in modo da renderla maggiormente coerente rispetto le esigenze economiche e sociali tipiche del nostro tempo, anche in riferimento ad altri ambiti.

### **Riferimenti di natura pratica**

L'istanza di ammissione si presenta presso l'Ufficio del Magistrato davanti al quale è pendente il procedimento, personalmente dall'interessato ovvero tramite un difensore iscritto negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex DPR 115/2002, art. 76, comma 4 ter, la persona offesa da uno dei reati ivi indicati è ammessa, in deroga ai limiti di reddito di cui all'art. 79; conseguentemente, la relativa istanza non necessita anche dell'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l'accesso al beneficio.

Sull'istanza di ammissione decide il Magistrato con decreto, che viene notificato all'interessato, presso il domicilio eletto.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida in ogni grado e per ogni fase del procedimento, salvo nella fase dell'esecuzione.

## IL DIRITTO A UN RISARCIMENTO ADEGUATO: IL LUNGO CAMMINO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

*Anna Maria Pica*  
*avvocata, volontaria Nalc*

Finalmente anche l'Italia, dopo anni d'inerzia, si allinea con quanto richiesto in Europa in materia di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti.

Con la direttiva Europea CE/2004/80 s'impondeva a ciascun Stato membro l'obbligo di dotarsi, entro il 1° luglio 2005, di un sistema efficace volto a garantire un compenso equo e adeguato per tutte le vittime di reati intenzionali violenti, tra i quali rientrano anche la violenza fisica e il femminicidio.

L'Italia, con enorme leggerezza, accumulava un buon numero di richiami dalla Corte di Giustizia dell'UE ed esortazioni, fin dal 2011, dalla Commissione Europea per non aver ottemperato a quanto previsto dalla suddetta direttiva, recepita tardivamente solo nel 2017.

Fu così che "fortunatamente", come in tutte le commedie che abbisognano di un lieto fine, il 24 novembre 2020, data che precede la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ha fatto storia, sancendo l'obbligo per lo Stato Italiano di risarcire le vittime di reati violenti ed intenzionali, impossibilitate ad ottenere il risarcimento dall'autore del danno, con un indennizzo non più puramente simbolico ed irrisorio, ma parametrato e valutato in base al crimine, alla sua gravità ed ai danni morali e materiali che ne siano conseguiti.

Il caso di specie riguarda la tragica vicenda di una donna italiana che nell'ottobre 2005 era stata vittima di stupro.

A seguito della violenza subita, gli autori del reato venivano definitivamente condannati in sede penale alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione, oltre ad un risarcimento del danno di cinquantamila euro da liquidarsi in separato giudizio ma i responsabili erano però sfuggiti alla giustizia e si erano resi latitanti.

Lo Stato Italiano, sulla base della propria legislazione vigente e in barba a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, aveva allora concesso alla vittima un irrisorio indennizzo di 4.800 euro: un ulteriore schiaffo al diritto di ottenere una giustizia piena, equa, nonché un affronto all'aspettativa di non veder minimizzato il valore di una vita persa o di una violenza subita.

Pertanto, la stessa donna citava in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché ne venisse dichiarata la responsabilità civile per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime e, muovendo da tale assunto, la Corte di Cassazione, adita sulla questione, accertava l'inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, condannando la stessa al pagamento di una somma equa a titolo di indennizzo a favore della vittima del reato.

Così statuendo veniva confermata la responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione delle direttive europee all'interno dell'ordinamento italiano gettando finalmente le fondamenta anche nel nostro ordinamento giuridico per l'inizio di una prassi più rispettosa della dignità umana e maggiormente rispondente ai dovuti criteri di una giustizia partecipe e solidale.

Ebbene, le vicissitudini di questa brutta storia, giunta ad un lieto fine attraverso una strada ostile e tortuosa, hanno significato ancora una volta giungere alla triste constatazione che non c'è giorno in cui non scopriamo qualche nuovo tassello che invece di allinearci a quella tanto auspicata idea di unione e uniformità sempre più pare invece farci indietreggiare.

Attualmente, a seguito di quest'uniformarsi che indebitamente ha richiesto ancora una volta nel nostro Paese i soliti tempi biblici di attuazione, l'indennizzo riconosciuto alle vittime di questi crimini così vili e disumani sembra aver assunto nella pratica una consistenza più accettabile rispetto al passato; eppure le attuali cifre ancora appaiono completamente sperequate rispetto alla centralità basilare che fatti di violenza come questi dovrebbero assumere nelle decisioni politiche quali specchio della coscienza collettiva.

Non capiamo la *ratio* di queste scelte legislative e non vogliamo pensare che si voglia realmente "risparmiare" sulla pelle delle donne.

Il denaro non restituisce di certo una vita strappata, non cancella automaticamente la violenza subita, ma serve certamente da monito e da segnale.

Particolarmente rilevante perché denota l'attenzione con cui lo Stato si pone di fronte a questi atti gravissimi.

Tanto più alto è il risarcimento riconosciuto tanto più facile sarebbe rispondere a domande come queste: quale riconoscimento lo Stato elargisce a queste vittime? Quale peso si assegna a reati così gravi? Quali garanzie si offrono ai familiari e ai figli delle vittime di femminicidio, alle sopravvissute che denunciano, che trovano il coraggio di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza? Quali prospettive ci possono essere, che messaggio si sta dando se questi reati vengono quantificati in cifre ancora così irrisorie?

Un altro importante passo in avanti è stato compiuto a seguito della decisione che la Suprema Corte ha assunto nella sentenza 10 febbraio 2023, n. 4228 con la quale si è altresì riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della suddetta Direttiva la quale riconduce tale risarcimento nell'alveo della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato.

Ma vi è di più.

Il più importante traguardo raggiunto con la suddetta sentenza consiste nel riconoscimento del diritto all'indennizzo anche in assenza del previo esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti dell'autore del reato (salvo i casi in cui l'autore sia rimasto ignoto o abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio), condizione il cui assolvimento il nostro legislatore ha sempre infondatamente preteso in antitesi alla normativa comunitaria.

Tale interpretazione comporta la necessaria partecipazione del danneggiato ad un'azione esecutiva che potrebbe rivelarsi onerosa e lunga, ed è contraddittoria rispetto ad

altre previsioni normative di segno contrario quali, ad esempio, quella relativa all'indennizzo statale per vittime di reati violenti di stampo mafioso e/o terroristico (che prevedono l'elargizione diretta da parte dello Stato di somme anche molto importanti, quale 200.000 euro, senza nessuna preventiva escussione del reo o dimostrazione della sua incapacienza).

Secondo il Supremo Organo Giudicante la circostanza che la legge nazionale abbia introdotto la condizione del preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, se rileva quanto all'azione diretta ad ottenere l'indennizzo ai sensi della normativa interna, non rileva però quanto alla verifica della corretta attuazione della direttiva dell'Unione.

Qualcosa quindi, rispetto al passato, è oggi migliorato.

Allo stato attuale si può sicuramente parlare di indennizzi più equi rispetto a quelli de-risori di un passato recentissimo e di una procedura più snella della loro elargizione ma il cammino è ancora lungo e l'auspicio è quello di poter presto giungere a dei traguardi che possano far sentire concretamente a chi subisce degli oltraggi così aberranti una vera vicinanza della collettività tutta attraverso scelte sensibilmente virtuose delle nostre istituzioni.

# LE STRUTTURE PER PERCORSI RIABILITATIVI

*Emilia Fucile*

*avvocata, volontaria Nalc*

Il centro antiviolenza, indicato con l'acronimo CAV, è una struttura in cui vengono accolte le richieste di ausilio e supporto delle donne che subiscono o che sono minacciate da qualsiasi forma di violenza, offrendo diversi servizi alle vittime di violenza domestica, sessuale, economica, stalking.

I centri antiviolenza, le case rifugio e le case in semiautonomia sono in genere gestite da associazioni, cooperative sociali e Onlus, ma talvolta anche da soggetti pubblici, con l'obiettivo di dare supporto ed assistenza alle donne vittime di violenza ed abusi nonché di contrastare efficacemente la violenza di genere e la violenza assistita. Sono strutture che svolgono diverse attività, a cominciare dal primo ascolto telefonico, anonimo e gratuito, spesso disponibile 24 ore su 24. Dopo il primo contatto le donne possono decidere di avviare un percorso di uscita dalla violenza, avvalersi di consulenze legali, informazioni e aiuto nella ricerca di un lavoro e di una casa.

In caso di emergenza i centri offrono delle "case rifugio" o "case di semiautonomia", luoghi sicuri dove le donne coi loro figli possono ricostruirsi una vita autonoma, garantendo un posto sicuro

## 1522 - Numero antiviolenza e antistalking

I centri antiviolenza si sono organizzati costituendo una rete nazionale coordinata dal Ministero delle Pari Opportunità che ha predisposto un numero di telefono unico 1522, che garantisce un servizio 24 ore su 24 e grazie ad una capillare mappatura è in grado di indirizzare la vittima che ha chiamato nel centro antiviolenza territorialmente più vicino.

Anche a livello territoriale si sono costituite reti per favorire il coordinamento di tutti gli enti che sono coinvolti in accoglienza di donne che subiscono violenza, i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, i pronto soccorsi, i servizi sociali ed altri enti competenti sul tema.

## Quale supporto offre un centro antiviolenza?

Un centro di accoglienza svolge le seguenti attività:

- Numero di telefono dedicato h24
- Ascolto
- Accoglienza
- Assistenza psicologica
- Gruppi di auto- mutuo- aiuto
- Assistenza legale
- Supporto ai/alle figli/e minori, testimoni di violenza

- Orientamento al lavoro
- Mediazione culturale
- Segretariato sociale
- Laboratori per i minori

## CENTRI ANTIVIOLENZA DI ROMA

- **MUNICIPIO I** - CAV "Alessia e Martina Capasso"  
Tel.: 06.69617913/ 06.69617873/ 3316493913  
E-mail: cavtrionfale@differenzadonna.it
- **MUNICIPIO II** - CAV "Franca Rame"  
Tel.: 06.67105191 – 3384715978 | E-mail: cav.municipio2@gmail.com
- **MUNICIPIO II** - CAV Mazzini  
Tel.: 06.37518261- 06.37518262 | E-mail: telefonorosa1988@gmail.com
- **MUNICIPIO III** - CAV Titano  
Tel.: 06.69604434 | E-mail: cavtitano@telefonorosa.it
- **MUNICIPIO IV** - CAV "Paola Lattes"  
Tel.: 06/85386922 | E-mail: cavsolazzi@gmail.com
- **MUNICIPIO V** - CAV "Angelina Merlin"  
Tel.: 3666521451 | E-mail: cav5.merlin@gmail.com
- **MUNICIPIO VII** - CAV "Irma Bandiera"  
Tel.: 06.93567964/366 938 4736 (attivo anche per WhatsApp)  
E-mail: cavsisenna@gmail.com
- **MUNICIPIO VII** - Centro "Donatella Colasanti-Rosaria Lopez"  
Tel. 06.23269049/06.23269079/ 366.9384721 (attivo anche per WhatsApp)  
E-mail: cavcomunale@differenzadonna.it
- **MUNICIPIO VII** - CAV "Sara Di Pietrantonio"  
Tel.: 06.69609216 | E-mail: cav.saradp@gmail.com
- **MUNICIPIO VIII** - CAV "Nilde Iotti"  
Tel.: 06.96678236 | E-mail: sosdonna.comune.roma@gmail.com
- **MUNICIPIO IX** - CAV "Massimo Di Gregorio"  
Tel.: 333 4912002 | E-mail: cav.municipio9@gmail.com
- **MUNICIPIO XIII** - CAV "Palmina Martinelli"  
Tel.: 3405931402 | E-mail: cavpalminamartinelli@differenzadonna.it
- **MUNICIPIO XIV** - CAV "Teresa Buonocore"  
Tel.: 331 2647130 | E-mail: cav.casalmarmo@gmail.com
- **MUNICIPIO XV** - CAV "Alda Merini"  
Tel.: 3384715860 | Email: centroantiviolenzacassia@gmail.com

## CUAV – Centro per uomini autori di violenza

Il Servizio Centro per Uomini autori di violenza offre la possibilità a uomini che vogliono modificare il loro comportamento violento di intraprendere un percorso psico-educativo di gruppo.

Il Centro agisce in un'ottica di prevenzione e di riduzione del rischio di nuovi comportamenti violenti e mette al centro del lavoro la sicurezza della donna.

Destinatari del servizio sono uomini autori di atti di violenza domestica, sessuale o di genere, o potenziali tali. Principalmente si tratta di autori di reati di maltrattamenti contro il partner o ex partner o di stalking nei loro confronti, maltrattamenti contro i figli, violenza sessuale.

L'accesso ai CUAV è prevalentemente previsto per soggetti maggiorenni.

Tuttavia, il CUAV può accogliere anche il minorenne autore di violenza, laddove il centro sia specializzato nel trattamento dei minori di età e siano stati autorizzati dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso.

I servizi offerti sono:

- Attività di prevenzione per uomini non coinvolti in procedimenti giudiziari;
- Attività di prevenzione per uomini autori di violenza indagati e non condannati per reati previsti dalla Legge n. 69/2019;
- Attività di informazione e sensibilizzazione;
- Laboratori psico-educativi di gruppo gratuiti per uomini non coinvolti in procedimenti penali oppure coinvolti e non ancora condannati;
- Laboratori psico-educativi di gruppo a pagamento per uomini condannati per reati previsti dalla Legge n. 69/2019;
- Collaborazione con gli Uffici giudiziari ai fini della valutazione comportamentale dell'autore del reato;
- Monitoraggio della sicurezza delle partner o ex partner.

## Progetto “Cerchi di luce”

Nel 2022 nasce il progetto Cerchi di Luce, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I centri denominati Cerchi di Luce accolgono gli autori di reato, valutandone il percorso e monitorando il comportamento del maltrattante.

Attualmente i due CUAV inseriti nel progetto Cerchi di Luce sono collocati a Cerveteri e a Civitavecchia.

Per essere inseriti, bisogna contattare il n. 331 4792953, risponde un operatore qualificato dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 oppure inviare una e-mail a [cerchidiluce2022@gmail.com](mailto:cerchidiluce2022@gmail.com)

## Centri per uomini e persone Lgbt+ vittime di violenza

Il dilagare del fenomeno e la consapevolezza che la violenza non è esercitata esclusivamente ai danni delle donne, ha reso necessaria la nascita di altri centri nei quali possano trovare aiuto anche gli uomini, nonché esponenti Lgbt+.

Tale diversificazione è resa necessaria dalla delicatezza del problema e dalle diverse dinamiche che bisogna mettere in campo, tenendo conto della sensibilità e delle esigenze della vittima.

Partendo da tale necessità stanno nascendo nuove realtà che si occupano degli uomini vittime di violenza e tra questa, meritevole di menzione, è sicuramente l'ASSOCIAZIONE PERSEO, un Centro Antiviolenza Maschile che ha l'obiettivo di aiutare tutte le persone maltrattate e vittime di qualsiasi tipo di violenza che stanno vivendo un momento di forte deprivazione psicologica e fisica e hanno bisogno di essere sostenute psicologicamente e legalmente. L'esigenza di rivolgere il centro in prima istanza agli uomini nasce per dare al mondo maschile un centro di ascolto e supporto sia psicologico che legale.

Al momento, invece, non sono presenti centri dedicati in maniera esclusiva alle vittime di violenza transgender o trans, ma tale aiuto viene fornito da diversi Enti che si occupano ad ampio raggio degli esponenti della comunità Lgbt+: Ora d'aria; Spazio+ della Croce Rossa; Circolo Mario Mieli; Roxanne e oltre del Comune di Roma; Libellula; Azione trans; Programma regionale antitratta Lazio (Pral).

## LA VIOLENZA DI GENERE NELLE PERSONE FRAGILI. L'ESPERIENZA DEL SERVIZIO NALC

di Rita Clemente di San Luca e Gaetano de Chirico  
Volontari Nalc

La violenza di genere, pur essendo così drammaticamente presente nelle cronache quotidiane, rimane ancora spesso nascosta tra le sofferenze delle vittime. La sua sempre più crescente diffusione trascende le esperienze individuali e si presenta come un complesso problema sociale; una diffusa sfida globale.

La persistenza e l'aumento del fenomeno porta a considerazioni su una tendenza regressiva, primitiva, dove l'istinto prevale sulla razionalità ed il silenzio della società legittima tacitamente la perpetrazione di tale crimine. I provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni hanno riconosciuto la violenza di genere come una violazione dei diritti umani e, nell'ordinamento italiano raggiungono la loro efficacia applicativa con l'introduzione della normativa oggi nota come Codice Rosso con il quale non solo vengono istituite delle corsie prioritarie e accelerate per i casi di violenza contro le donne ma vengono introdotti nuovi reati, tra cui la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.


Alla luce di dati ufficiali, è chiaro come la violenza anche se definita "di genere", è perpetrata nella stragrande maggioranza verso le donne.

Ciononostante, l'iniziativa legislativa di riforma deve improntarsi a grande tutela ma soprattutto a interventi preventivi efficaci. Si è infatti constatato che l'inasprimento delle pene non vede diminuire come ci si attenderebbe il numero dei casi di violenza.

Il Nucleo di Assistenza Socio Legale di Caritas (Nalc) costituisce un valido osservatorio cui fare riferimento nell'esame di tale fenomenologia.

Da un'analisi oggettiva dei casi trattati in materia di violenza di genere emerge che le richieste di aiuto negli anni dal 2017 al 2024 sono state complessivamente 36 delle quali 25 concentrate negli anni 2022 e 2023 immediatamente successivi all'emergenza Covid-19.

### NUMERO DI CASI TRATTATI in materia di violenza generale



Vi è stato in questo periodo un aumento preoccupante di donne che vi si sono rivolte per violenze fisiche, psicologiche, economiche ai danni propri o dei loro figli.

Siamo certi che le situazioni a rischio o già compromesse sono ben più numerose di quelle denunciate; diversi sono i motivi che bloccano le interessate a intraprendere azioni a propria tutela. Tra coloro che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto è stato riscontrato come la paura della denuncia aggravi drammaticamente la situazione sino ad arrivare ad atti di violenza fisica estrema, come purtroppo avvalorata dalle cronache; la paura di ritorsioni economiche, soprattutto riguardo al mantenimento dei figli; la scarsa fiducia nei confronti delle Istituzioni per una immediata ed efficace azione di salvaguardia propria e dei figli; il timore di un futuro incerto e difficile soprattutto per coloro che non hanno un reddito proprio; da ultimo, ma non infrequente, la speranza che l'autore delle violenze possa "cambiare" e ravvedersi.

Tutto ciò può portare il ritiro della denuncia se già avvenuta e/o l'interruzione del percorso avviato.

Alla luce dell'esperienza del Nalc possiamo affermare che la lotta alla violenza di genere, necessita di un coinvolgimento concreto e tempestivo a livello politico, legislativo e degli organi preposti, ma anche l'impegno ad intervenire concretamente sugli atteggiamenti della società con un approccio multiforme che comprenda l'educazione, in particolare delle nuove generazioni, ad abbracciare la diversità di genere, considerandola un arricchimento e non una discriminazione che giustifichi qualsiasi tipo di violenza verso i più fragili; organizzare programmi territoriali per iniziative culturali, educative e formative accessibili a tutti i cittadini; creare una solida rete tra istituzioni, forze dell'ordine e associazioni per sostenere le vittime e promuovere gli sforzi di prevenzione.

Solo attraverso una lotta congiunta e un cambiamento culturale profondo si può sperare di porre fine a questo fenomeno devastante e creare una società più giusta e inclusiva.

Il Servizio socio-legale di Caritas si adopera nel contrasto alla violenza di genere con l'impegno di volontari che si occupano della prima fase di accoglienza e avvocati volontari per l'accompagnamento e l'assistenza legale. L'impegno e il costante confronto su questa problematica ha stimolato la riflessione circa l'eventuale creazione di un CAV – Centro Antiviolenza Caritas.

Questa riflessione ci spinge a dire che l'intervento sociale a tutti i livelli dovrebbe precedere quello legale. La violenza di genere è un problema sociale che per essere affrontato in maniera efficace, va combattuto non solamente presso le sedi legali, ma deve essere valutato e "vissuto" attraverso i contesti sociali in cui si sviluppa, in particolare quello familiare. Ciò comporterebbe la possibilità in molti casi di intervenire prima che la violenza arrivi a livelli estremi sia fisici che psicologici e che esploda proprio a seguito di denunce affrettate e per di più effettuate da un soggetto non protetto. Questa modalità di approccio potrebbe rappresentare una nuova visione del problema.

La lotta  
alla violenza  
di genere,  
necessita  
di un coinvolgimento  
concreto  
e tempestivo  
a livello politico,  
legislativo  
e degli organi  
preposti.

## IN BALIA DI ME STESSA

di Simone Cocciantè e Carla Gresti  
Centro di Ascolto diocesano

Rosa ha 58 anni e una solitudine lunga una vita intera; è una persona dignitosa, educata, solare e innamorata della vita, nonostante tutto; viveva con i genitori e il cagnolino ma nessuno di loro può più prendersi cura di lei; è sola, completamente sola e in balia di sé stessa e di quel vuoto affettivo- relazionale che colora di grigio le sue giornate e che in svariate occasioni l'ha messa nei guai.

Deceduti i genitori, Rosa rimane sola, via via perde il lavoro, la casa, finendo in strada. È stata accolta nell'Ostello "Don Luigi Di Liegro" molte volte, dice sempre «*siete la mia famiglia* - una famiglia allargata, di operatori e volontari che - *mi ha ascoltata tante volte anche quando non volevo raccontare di chi mi avesse fatto l'ennesimo occhio nero*». Nei vari colloqui ci diceva «*la prossima volta non accadrà*», ma negli anni la paura della solitudine, hanno portato Rosa a legarsi a persone inidonee, pur di avere accanto un affetto/amicizia, quel calore umano che ricorda solamente.

Queste persone, le chiedevano denaro che lei metteva a disposizione, pensando di aver intrapreso una relazione, un'amicizia, richieste via via più frequenti che si sono tramutate in debiti, ricatti, minacce, botte. Non sempre Rosa ha avuto la forza di denunciare, colpevolizzandosi: «*se avessi avuto più denaro*» ci diceva. Circa due anni fa, ha conosciuto un uomo, affettuoso, proprio quello che cercava ma pian piano si è rivelato violento, richiedente, scostante e con un'amante fissa, la droga, per la quale faceva continue richieste che se non assecondate sfociavano in aggressioni.

Inutili i nostri tentativi di persuadere Rosa a non frequentare lui e stare lontana dai posti in cui si aggirava, peggio ancora il denunciarlo. Abbiamo provato a costruire una rete di sostegno attorno a lei ma il passaggio fondamentale rimaneva essere comunque la denuncia che solo dopo l'ennesimo referto del Pronto soccorso, R si è convinta a fare; l'abbiamo accompagnata svariate volte al CAV, ne ha cambiati diversi e presso l'ultimo pare abbia finalmente trovato un ulteriore riferimento anche se non un alloggio differente.

È in corso un processo che Rosa sta affrontando con tutta la sua fragilità. La cosa straziante è sentirle dire «*vado al processo a farmi picchiare di nuovo*», perché nonostante ci sia stata una denuncia continua a non sentirsi tutelata ma maltrattata, tutte le volte che deve raccontare l'accaduto.

Quell'uomo continua a cercarla, non è stato emesso un divieto di avvicinamento. Come Centro di Ascolto abbiamo cercato di sostenerla tutelandola e monitorando eventuali avvicinamenti nel nostro servizio, raccordandoci con gli operatori dei centri e delle mense, arginando eventuali avvicinamenti di quell'uomo. Abbiamo fatto un intenso lavoro di rete con il CAV che continua ad offrirle sostegno psicologico, con le assistenti sociali del municipio e del Centro Salute Mentale e in ultimo le è stata proposta la nomina di un Amministratore di sostegno, data la sua fragilità e difficoltà nel gestire il reddito, cosa che la espone costantemente a pericoli. In fase iniziale, Rosa non aveva accettato la misura, attribuendo alla figura la mera funzione di controllo ma adesso, è lei stessa a chiederne

la nomina in sua tutela, sia per quel che riguarda la gestione del denaro, sia per quel che riguarda eventuali garanzie sulle quali non può contare per il reperimento di un alloggio che le permetterebbe di uscire dal circuito dell'accoglienza.

Abbiamo notato come Rosa abbia raggiunto una consapevolezza di quali siano le sue necessità e i suoi limiti; sa di poter chiedere aiuto, riconosce di non riuscire a gestire le sue entrate e le persone che in virtù di queste potrebbero aggirarla o peggio ancora aggredirla e chiede di essere protetta da sé stessa, riconoscendosi come fragile. Il passaggio dal centro alla casa dovrà avvenire gradualmente, magari pensando ad un periodo in coabitazione. Vivere in un alloggio protetto, permetterà a Rosa di superare la duratura condizione di donna maltrattata ma anche la paura di abbandonare questa condizione, ormai consolidata.

## LIBERA DI VEDERSI ALTROVE

*di Cristina Mottura e Porsia Siggillino*

*Centro di Ascolto diocesano per Migranti e Rifugiati*

Nel mese di dicembre 2024 si è rivolta allo sportello sociale del Centro di Ascolto della Caritas di Roma la sig.ra Dora. Durante i colloqui è emerso che, dopo aver vissuto per un primo periodo in Spagna, è arrivata in Italia nel settembre del 2023 con la promessa di un lavoro da parte di una sua connazionale che poi non si è concretizzato. Ha presentato richiesta di protezione internazionale. Nel mese di novembre ha sostenuto l'audizione presso la Commissione Territoriale ed è attualmente in attesa di ricevere l'esito della richiesta. Ha riferito che nel suo Paese d'origine era un'attivista politica, in particolare era impegnata nel sostenere l'emancipazione e i diritti eleggibili delle donne che provenivano soprattutto dai contesti rurali. A causa di questo suo impegno politico nel 2021 è stata vittima, insieme al marito, di un attentato. Dopo circa un mese dall'accaduto il marito è deceduto. In seguito, per paura di ritorsioni, è stata costretta a lasciare il suo Paese d'origine.

La signora durante i colloqui ha verbalizzato un forte senso di giustizia e di autodeterminazione rivendicando il sostegno alle donne nonostante le continue minacce perpetrate negli anni.

Arrivata in Italia, ha inizialmente vissuto in un appartamento in zona Collatina insieme al suo compagno che, da quanto emerso, ha mantenuto durante il primo periodo di conoscenza un atteggiamento collaborativo e disponibile aiutandola anche nel disbrigo delle pratiche burocratiche. Il rapporto ha iniziato in seguito ad inclinarsi sfociando in numerosi episodi di violenza mai denunciati poiché, come riferito dalla stessa signora, non aveva alternative alloggiative e, soprattutto, non aveva nessuna rete sociale di riferimento.

La signora per rendersi autonoma economicamente ha iniziato a lavorare come domestica, ma dopo circa un mese si è infortunata sul luogo di lavoro e per questo motivo, dopo qualche giorno, è stata licenziata. A seguito della perdita del lavoro, gli episodi di violenza emozionale, fisica e psicologica hanno iniziato ad essere più frequenti. La signora ha più volte rimandato le espressioni di disprezzo, il suo sentirsi sottomessa, il suo percepirsi come inferiore dal punto di vista morale.

In sede di colloquio ha messo in dubbio la sua capacità critica, affermando più volte di non essere riuscita a ribellarsi. Inoltre, ha riferito che il compagno, oltre ad una squallificazione continua nei suoi riguardi, le ha anche negato i mezzi per l'acquisto dei biglietti per l'autobus utili per spostarsi sul territorio, mettendo in atto quindi anche una violenza di carattere economico. Questa forte condizione di stress ha avuto delle ripercussioni sulla sua salute, infatti, ha riferito che da circa un anno avverte un continuo tremolio alle mani. Considerando quanto emerso dagli incontri è stata quindi avviata una presa in carico che ha interessato il settore sociale, lavoro e legale del Centro di ascolto.

Il primo aspetto da affrontare era quello di trovare un alloggio alternativo in modo da sottrarre la signora ad ulteriori episodi di violenza e per questo motivo è stato contattato il numero antiviolenza 1522, ma purtroppo non vi erano posti disponibili. In seguito,

sono stati contattati i centri antiviolenza del territorio per capire le possibili tempistiche di un'eventuale accoglienza ma, purtroppo, i tempi non potevano rispondere alla nostra richiesta emergenziale. Considerando che la signora era priva di entrate economiche, è stata presa in carico dal Settore di orientamento al lavoro riuscendo in seguito a reperire un lavoro come collaboratrice domestica anche se solo per due giorni a settimana.

La signora, sentendosi supportata, ha iniziato a verbalizzare i suoi desideri, i suoi obiettivi riuscendo finalmente ad uscire da quella dinamica di svalutazione continua da parte del suo compagno. È stata inviata al CAV territoriale per poter essere sostenuta nella rielaborazione della violenza subita in modo da riuscire a trovare nuovamente gli strumenti per autodeterminarsi. Considerando la sua situazione documentale è stata inviata richiesta di accoglienza allo Sportello unico per l'accoglienza migranti ed è stata accompagnata al colloquio conoscitivo poiché la stessa signora ha richiesto di essere sostenuta durante la narrazione sia del suo percorso migratorio sia della sua condizione di vittima di violenza. Dopo 15 giorni, è stata inserita presso un centro del Sistema di accoglienza integrato di Roma. Ad oggi, resta attivo il percorso di sostegno presso il CAV che risulta essere di grande aiuto al suo percorso di ricostruzione della sua identità frammentata.

La signora continua ad aggiornarci rispetto al suo percorso di inclusione rimandando più volte che quando si trovava nella condizione di vittima considerava come complesse le alternative alla violenza ma, con la presa di consapevolezza e con il giusto sostegno, ha capito il suo valore come donna riuscendo, anche se con fatica, a vedersi altrove e libera di decidere le proprie azioni.

## UN RIFUGIO PER DONNE E BAMBINI IN DIFFICOLTÀ

*di Andrea Bianchi*  
*coordinatore Casa di Cristian*

Nell'immediata periferia di Roma, nel quartiere di Tor Fiscale, Casa di Cristian rappresenta un punto di riferimento per donne e bambini in situazioni di grave vulnerabilità. Attivo dal 2001, il centro della Caritas di Roma offre un'accoglienza immediata e un supporto concreto ai nuclei familiari in difficoltà, con l'obiettivo di garantire protezione e favorire un percorso di autonomia. Dal 2011, la struttura opera stabilmente a Tor Fiscale, collaborando con la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale e inserendosi nella rete di accoglienza comunale del Dipartimento delle Politiche Sociali.

Casa di Cristian è un centro di pronta accoglienza dedicato ai nuclei mamma-bambino in emergenza. Oltre a offrire un rifugio sicuro, fornisce strumenti concreti per affrontare situazioni di marginalità e violenza domestica. L'obiettivo non è solo garantire protezione, ma anche sostenere le donne nel percorso di ricostruzione della propria vita.

Casa di Cristian è un centro di pronta accoglienza dedicato ai nuclei mamma-bambino in emergenza. Oltre a offrire un rifugio sicuro, fornisce strumenti concreti per affrontare situazioni di marginalità e violenza domestica. L'obiettivo non è solo garantire protezione, ma anche sostenere le donne nel percorso di ricostruzione della propria vita.

Nel triennio 2021-2024, il centro ha accolto 89 nuclei familiari con 119 bambini provenienti da 28 paesi, rispondendo a esigenze che vanno dall'assistenza immediata all'inserimento in percorsi di autonomia e reintegrazione sociale.

Le donne vittime di violenza trovano spesso difficoltà nell'accesso ai servizi di protezione per via della scarsità di posti disponibili. Negli ultimi tre anni, Casa di Cristian ha accolto 24 famiglie fuggite da contesti di abuso, garantendo loro un primo supporto fondamentale.

### Voci dall'accoglienza

Le storie delle donne accolte a Casa di Cristian sono diverse tra loro, ma accomunate dalla necessità di protezione e dalla ricerca di nuove opportunità di vita.

Una delle testimonianze più emblematiche è quella di Martina, una donna italiana di vent'anni, accolta insieme alla figlia di tre mesi. Cresciuta nei centri per minori dall'età di 14 anni, Martina ha affrontato un'infanzia segnata da abbandoni e difficoltà. A 19 anni inizia una relazione e rimane incinta. Trasferitasi a casa della suocera, la convivenza si rivela presto insostenibile e il compagno, invece di sostenerla, si schiera contro di lei.

Priva di una rete familiare di supporto, Martina si vede costretta a cercare soluzioni di fortuna, ritrovandosi in contesti pericolosi. In seguito all'ennesimo episodio di minacce, si

rivolge alle forze dell'ordine e viene accolta d'urgenza a Casa di Cristian. Le molestie del compagno, tuttavia, non si interrompono e, in un momento di debolezza, lei accetta di incontrarlo, subendo un'aggressione. Questo evento segna la svolta nella vita della donna: Martina si affida all'equipe professionale del centro, denuncia l'uomo e avvia un percorso di sostegno psicologico e legale. Oggi, a due anni dall'uscita dalla struttura, ha ottenuto un attestato da Operatore Socio Sanitario (OSS), un impiego stabile e una casa per sé e la figlia.

Un altro caso significativo è quello di Asma, una donna bengalese di quarant'anni, accolta con le due figlie di 17 e 9 anni. Asma era stata costretta a divorziare dal primo marito per sposare un uomo più anziano già residente in Italia. Dopo la nascita della seconda figlia, l'uomo ha preteso che la famiglia lo raggiungesse a Roma, dove ha imposto un regime di controllo totale. Asma non poteva uscire da sola, studiare l'italiano né lavorare. Anche la figlia maggiore subiva forti limitazioni, senza la possibilità di socializzare o partecipare ad attività extrascolastiche. Con il tempo, la famiglia ha scoperto che l'uomo aveva installato telecamere e microfoni in casa, rendendo impossibile qualsiasi forma di libertà. La situazione è peggiorata con episodi di violenza fisica ai danni della moglie e con l'abuso della figlia maggiore.

Asma è riuscita a entrare in contatto con un laboratorio di sartoria per donne straniere, dove ha trovato sostegno e ha maturato la decisione di fuggire. Casa di Cristian ha garantito un supporto mirato: un percorso psicologico per la figlia maggiore e assistenza legale per la madre, lavorando in rete con scuola, centri antiviolenza e forze dell'ordine per garantire un percorso di protezione e autonomia.

Un aspetto centrale del lavoro con Asma e le sue figlie è stato il progressivo distacco della figlia maggiore dal ruolo di mediatrice e responsabile della situazione familiare. A causa delle barriere linguistiche della madre, la ragazza aveva assunto un ruolo che andava ben oltre quello di una figlia, divenendo il principale punto di riferimento della madre sia emotivamente sia nella gestione delle informazioni e dei rapporti esterni. Per questo motivo, l'equipe del centro ha lavorato per creare spazi di ascolto separati, garantendo alla ragazza un percorso individuale con una psicoterapeuta, mentre la madre ha ricevuto supporto legale con l'ausilio di una mediatrice culturale. Questo ha permesso alla ragazza di elaborare sentimenti complessi di rabbia e frustrazione nei confronti della madre, accusata di non averla protetta.

Parallelamente, il centro ha accompagnato Asma nella difficile accettazione della necessità di cambiare completamente contesto per garantire la sicurezza propria e delle figlie, rinunciando alla continuità scolastica e alle abitudini acquisite. Il coordinamento con la scuola, le istituzioni e il centro antiviolenza è stato essenziale per garantire un percorso di ricostruzione e autonomia che rispondesse alle esigenze di entrambe.

### **Le difficoltà nell'accoglienza delle donne vittime di violenza**

Uno degli aspetti più complessi che incontriamo nel lavoro con le donne vittime di violenza è la difficoltà nel distacco definitivo dalla situazione di maltrattamento. Nonostante gli episodi di violenza subiti, molte donne faticano a separarsi dal partner, sia per paura di ritorsioni che per motivazioni economiche o affettive. In alcuni casi, la pressione esercita-

ta dalle famiglie d'origine o dalle comunità di connazionali aggrava ulteriormente questa resistenza, portando le donne a vivere un conflitto interiore tra il bisogno di sicurezza e il senso di appartenenza al contesto familiare e culturale di provenienza.

Un'altra sfida significativa riguarda il sostegno ai bambini che hanno assistito alla violenza domestica o che ne sono stati vittime dirette. Questi minori manifestano spesso traumi profondi che necessitano di un supporto psicologico specifico. Tuttavia, le risorse per affrontare questa problematica sono spesso limitate e non sempre è possibile attivare percorsi dedicati in tempi rapidi.

L'uscita dal centro di accoglienza rappresenta un momento critico, poiché le donne si trovano a dover ricostruire la propria vita in autonomia. La ricerca di una sistemazione abitativa stabile e di un impiego sicuro è spesso ostacolata da difficoltà economiche e da una limitata rete di supporto. Il costo della vita, soprattutto nei contesti urbani, e la scarsa disponibilità di alloggi a canone accessibile rendono complesso il reinserimento abitativo. Allo stesso modo, l'accesso al mondo del lavoro può essere reso difficile dalla mancanza di qualifiche professionali o dall'interruzione prolungata della carriera lavorativa. In questo contesto, è fondamentale il ruolo delle associazioni e delle istituzioni che offrono percorsi di formazione e accompagnamento all'autonomia, affinché le donne possano costruire un futuro stabile e indipendente.

A queste difficoltà si aggiunge il fatto che il nostro centro non è specializzato esclusivamente nella gestione di situazioni di violenza, ma accoglie emergenze di vario tipo. A differenza delle case protette, l'accesso alla struttura, pur essendo regolamentato, non è completamente riservato, e la posizione sul territorio è nota. Per questo motivo, negli anni abbiamo intensificato la collaborazione con le forze dell'ordine, segnalando le situazioni ad alto rischio per garantire maggiore sicurezza. Anche il lavoro di rete con i centri anti-violenza e le associazioni che si occupano di infanzia e sostegno ai nuclei monogenitoriali è essenziale per costruire percorsi di protezione e autonomia che vadano oltre il periodo di permanenza nel centro. Privilegiamo la creazione di spazi di supporto che possano rimanere a disposizione delle donne anche dopo l'uscita, così da garantire una continuità di intervento e ridurre il rischio di ricaduta in situazioni di pericolo.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalle limitazioni imposte dal circuito antiviolenza all'accoglienza di minori maschi sopra i 15 anni nelle case rifugio. Questa regola, pensata per garantire la sicurezza delle ospiti, può tuttavia risultare problematica in casi particolari. Abbiamo affrontato, ad esempio, la situazione di una madre con un figlio quindicenne affetto da un grave ritardo cognitivo, per il quale l'inserimento in una casa rifugio era stato negato a causa dell'età. Solo grazie alla collaborazione con un'associazione indipendente, che non applica rigidamente le norme del circuito istituzionale, è stato possibile trovare una soluzione adeguata che garantisse la protezione e il supporto necessari a entrambi.

Le storie di Martina, Asma e di molte altre donne accolte nella struttura dimostrano che uscire dalla violenza è possibile, ma che il percorso di ricostruzione richiede tempo, sostegno e opportunità reali di indipendenza. Garantire un'accoglienza sicura e strumenti efficaci per l'autonomia non è solo una questione di emergenza sociale, ma un impegno necessario per costruire una società più equa e capace di proteggere chi si trova in situazioni di fragilità.

## INFORMAZIONI DI BASE A TUTELA DELLE VITTIME

### 1. Quali sono gli strumenti contro i comportamenti lesivi subiti?

- **denuncia querela:** è possibile presentare denuncia querela (il termine ordinario di 3 mesi per la presentazione cambia per alcuni reati e, in casi particolari, la procedibilità è d'ufficio); una volta promosso il procedimento penale, possono essere applicate misure cautelari personali nei confronti del denunciato, a tutela della persona offesa;
- **ammonimento:** se non è stata presentata denuncia querela, la persona offesa può presentare richiesta di ammonimento al Questore, il quale, assunte le necessarie informazioni, in caso di accoglimento, intima l'autore a interrompere le condotte illecite.

### 2. In caso di emergenza cosa fare per difendersi dalla violenza?

In caso di violenza o pericolo immediato chiedi aiuto: allontanati appena puoi e rivolgiti alle Forze dell'Ordine, al Pronto Intervento o a un Centro Antiviolenza per chiedere il loro aiuto. Se non puoi farlo direttamente, rivolgiti o a qualcuno che possa chiamarti per te.

### 3. Numeri utili in caso di violenza:

Carabinieri: 112  
Polizia di Stato: 113  
Emergenza sanitaria: 118  
Antiviolenza Donna: 1522

Il **1522** è il numero gratuito di pubblica utilità – **attivo sempre h24** –. È accessibile dall'intero territorio nazionale, sia da rete fissa sia mobile, in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Provvede a una prima risposta ai bisogni delle vittime di ogni tipo di violenza di genere, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici (come i Centri Antiviolenza) e privati.

### 4. Che cosa devo fare se ho subito un'aggressione fisica?

- Vai al Pronto Soccorso più vicino per essere soccorsa e fatti rilasciare un referto che certifichi la tua situazione. Sarà una prova scritta molto importante in caso di processo penale poiché così potrai documentare l'accaduto, con data, ora e circostanze.
- Rivolgiti alle Forze dell'Ordine e/o ad un Centro Antiviolenza. Oppure chiama il numero Antiviolenza **Donna 1522**: riceverai aiuto e consigli per decidere come procedere legalmente e come tutelare te e i tuoi cari.

## 5. Come aiutare una persona vittima di violenza maltrattamenti in famiglia

Per maltrattamenti in famiglia è possibile fare riferimento a diverse forme di violenza perpetrate dall'aggressore ai danni della vittima. Sono forme di violenza riconducibili al reato di maltrattamenti contro i familiari e i conviventi, ad esempio, la violenza psicologica, le aggressioni fisiche, le minacce, le privazioni economiche. **In questi casi, è opportuno, invitare la persona offesa maltrattata a chiedere aiuto, anche tramite l'intervento delle Forze dell'Ordine.**

**Il reato è procedibile d'ufficio, dunque, la Polizia Giudiziaria si attiva tempestivamente trasmettendo la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio e l'Autorità Giudiziaria, una volta messa al corrente, dispone tutte le attività necessarie per accertare le circostanze, anche in caso di eventuale successiva volontà di remissione della denuncia querela.**

## 6. Come aiutare una persona vittima di violenza sessuale?

È opportuno invitare la vittima di una violenza sessuale ad accedere al Pronto Soccorso, ove personale sanitario dotato di adeguata formazione professionale possa ascoltarla senza alcun pregiudizio. La vittima viene informata della possibilità di rivolgersi ai Centri Antiviolenza e ai servizi pubblici e privati della rete locale.

**Importante:** Il reato di violenza sessuale è procedibile a querela di parte (il termine ordinario è aumentato), si procede tuttavia d'ufficio, in caso di sussistenza di precise circostanze normativamente individuate.

## 7. Come aiutare una persona vittima di atti persecutori

Non vi è un puntuale elenco di comportamenti definibili come stalkerizzanti, dal momento che qualunque tipologia di comportamento può diventare persecutoria se effettuata per un periodo di tempo lungo o, comunque, se ha come reazione da parte dell'altro un rifiuto – implicito o esplicito – o provoca un senso di insicurezza, disagio, paura.

È opportuno invitare la vittima a presentare una denuncia querela contro l'autore e suggerire di conservare le prove di ogni contatto, annotando ogni forma di comunicazione e tutti gli episodi che si verificano, compresi i tentativi di avvicinamento.

Il reato di violenza sessuale è procedibile a querela di parte (il termine ordinario è aumentato), si procede tuttavia d'ufficio, in caso di sussistenza di precise circostanze normativamente individuate.

## 8. Quali aiuti economici sono previsti per le donne vittime di violenza?

Se la vittima rimane senza risorse economiche a seguito di denuncia del convivente/coniuge, il giudice con provvedimento può imporre al responsabile a cui è stato ordinato di allontanarsi dalla persona offesa di versarle un **assegno periodico**, se questa non ha altre fonti di sostentamento.

## 9. Se non ho reddito come posso affrontare le spese legali in caso di violenza?

Le persone vittime di violenza sono ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato indipendentemente dalla loro capacità economica

## 10. Quali aiuti sono previsti dallo Stato

### Reddito di Libertà

Il reddito di libertà è una prestazione volta a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La donna sola o con figli minori, inserita in un percorso di tutela, seguita dai Centri Antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, potrà richiedere un contributo economico **fino a un massimo di 500 euro mensili**, concesso in un'unica soluzione, **per 12 mensilità**.

Il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori ed è compatibile con altri strumenti di sostegno.

La domanda di Reddito di Libertà può essere presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, al Comune di residenza, che la inserirà contestualmente sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it), secondo le modalità descritte nella Circolare Inps n. 166 dell'8 novembre 2021. Per la regolare trasmissione della domanda, sarà necessaria l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o straordinario e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale e la dichiarazione che attesti il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, prodotta dal legale rappresentante del Centro Antiviolenza

### Assegno di Inclusione

L'assegno di inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024. **Tra i soggetti in condizione di svantaggio rientrano anche le persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.** La misura prevede un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. I componenti dei nuclei familiari inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali, possono accedere al beneficio senza gli obblighi di attivazione lavorativa previsti dalla norma. Le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

### Astensione dal lavoro (Congedo e Indennità)

**La donna inserita nei percorsi di protezione**, relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio, **può avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.**

Possono richiedere l'astensione dal lavoro, in modalità giornaliera o oraria, le seguenti categorie:

- Lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato;
- Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti;
- Lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- Lavoratrici autonome;
- Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

Per le giornate di congedo, inoltre, la lavoratrice ha diritto a percepire una Indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione. Per le iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione. La domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere può essere presentata online all'INPS, attraverso il servizio Congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere. La lavoratrice dipendente del settore pubblico, può presentare la domanda di congedo indennizzato all'amministrazione di appartenenza anche avvalendosi della collaborazione della figura del Consigliere di Fiducia dell'amministrazione, se presente, oppure della Consigliera di Parità della provincia di residenza.

**Garantire il diritto ad accedere a prestazioni INPS a sostegno della genitorialità e del reddito basate sulla certificazione ISEE.**

**Le donne inserite nei programmi di protezione dei Centri antiviolenza possono richiedere l'ISEE che non comprenda il reddito dell'altro genitore**, nei casi in cui questi sia escluso dalla potestà genitoriale sui figli o sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, oppure se sia stata accertata dalle Amministrazioni competenti (Autorità Giudiziaria, Servizi Sociali) l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. L'ISEE può essere richiesto attraverso il Portale Unico ISEE.

**La donna può ottenere l'Assegno unico e universale per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.** L'importo spettante varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell'ISEE, valido al momento della domanda e viene garantito in misura minima anche in assenza di ISEE.

**Beni ereditati: in caso di femminicidio. INPS non esige i crediti/debiti vantati dall'Istituto in capo al genitore uxoricida.**

Con la circolare n. 109 del 15/07/2021 l'Istituto, in applicazione della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone istruzioni in materia di recupero crediti, vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del coniuge, anche legalmente separato o della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva

# GLOSSARIO DELLA PARITÀ DI GENERE

[https://cug.unipi.it/wp-content/uploads/2024/12/Glossario\\_2024.pdf](https://cug.unipi.it/wp-content/uploads/2024/12/Glossario_2024.pdf)

**AGENDER** Persona che non ha un'identità di genere. Per molti questa condizione è ritenuta, essa stessa, un'espressione dell'identità di genere.

**BOSSING** Si rimanda alla voce "mobbing" e, specificatamente, alla definizione di mobbing discendente o bossing.

**CAT CALLING** Atteggiamento molesto, espresso per strada oppure in un luogo pubblico, consistente in un comportamento verbale o gestuale dai riferimenti a carattere sessuale rivolto a una persona.

**CISGENDER** Persona la cui identità di genere coincide con il sesso biologico.

**DIFFERENZE DI GENERE** Le differenze di genere sono connesse alle distinzioni tra i vari generi a livello culturale e sociale. Si rimanda alla definizione di genere.

**DISCRIMINAZIONE DIRETTA** Ai sensi dell'art. 25, c. 1 del Dlgs. 198/2006: «Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga».

**DISCRIMINAZIONE INDIRETTA** Ai sensi dell'art. 25, c. 2 del Dlgs. 198/2006: «Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiega: per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

**DISCRIMINAZIONE MULTIPLA E INTERSEZIONALE** La discriminazione multipla e la discriminazione intersezionale hanno luogo quando più fattori discriminatori (grounds) intervengono a cagionare il trattamento sfavorevole. Nel caso della discriminazione multipla ogni fattore discriminatorio può essere accertato separatamente intervenendo in momenti diversi (in questo caso si parla di discriminazione sequenziale) oppure nello stesso momento (in questo caso si parla di discriminazione aggiuntiva). Nel caso della discriminazione intersezionale il trattamento sfavorevole o il particolare vantaggio sono basati su più fattori che interagiscono tra loro e non risulta possibile la separazione.

**DISFORIA DI GENERE** Termine con cui si rappresenta la condizione di disagio vissuta

da una persona la cui identità di genere non coincide con il sesso biologico. La disforia di genere è contrapposta alla c.d. “euforia di genere” che indica la situazione di piena soddisfazione data dal completo accordo tra sesso biologico e identità di genere.

**EGUAGLIANZA DI GENERE** Equità di trattamento tra i generi in termini di: pari dignità sociale, legge, condizioni di lavoro, retribuzione, partecipazione, opportunità, istruzione e accesso ai servizi.

**ETERONORMATIVITÀ (O ETERONORMA)** Eteronormatività è un'espressione usata per descrivere o identificare una norma sociale relativa al comportamento eterosessuale standardizzato per cui questo standard è considerato l'unica forma di comportamento socialmente valida e chiunque non segua questa norma sociale e culturale è posto in svantaggio rispetto al resto della società. Questo concetto è alla base di argomentazioni discriminatorie e pregiudiziali contro le persone LGBTQI+, principalmente quelle relative alla formazione delle famiglie e all'espressione pubblica.

**ETEROSCESSISMO** Espressione con cui si indica la convinzione per cui le persone dovrebbero essere eterosessuali.

**FEMMINICIDIO** L'uccisione di donne a causa del loro genere. L'EIGE aggiunge: «Comprende, tra l'altro, l'uccisione di una donna a seguito di una violenza commessa dal partner, la tortura e l'uccisione per motivi misogini, per i cosiddetti motivi d'onore e altre uccisioni conseguenti a pratiche dannose, l'uccisione mirata di donne e ragazze nel contesto di conflitti armati, nonché i casi di femminicidio collegati a bande, alla criminalità organizzata, a traffici di droga e alla tratta. Il termine “femminicidio” è stato utilizzato in particolare nell'America Latina come utile strumento in risposta a un forte e allarmante aumento di omicidi molto violenti di donne e bambine. [...] Questo termine è utilizzato quando è in gioco la responsabilità dello Stato».

**GENDER FLUID** Persona la cui identificazione di genere muta.

**IDENTITÀ** in generale l'identità riguarda il complesso delle caratteristiche di una persona. Non è immutabile ed è il risultato di una costruzione culturale nel tempo. In sociologia si fa riferimento alla Teoria dell'identità sociale (Tajfel, 1981; Tajfel e Turner, 1986) secondo la quale si opera una distinzione tra l'identità personale relativa alle peculiarità della persona e alle autovalutazioni di se stessa e del contesto sociale in cui interagisce e l'identità sociale che viene definita da H. Tajfel (1981) come: «quella parte del concetto di sé che deriva dalla consapevolezza di appartenere ad un gruppo sociale, unita al valore e al significato emotivo attribuito a tale appartenenza».

**INTERSEZIONALITÀ** Dall'inglese intersectionality è un termine proposto nel 1989 dalla giurista Kimberlé Crenshaw per rappresentare l'intersezione dei diversi fattori all'origine delle discriminazioni quali: il genere; la nazionalità; la razza, l'origine etnica, provenienza geografica; cittadinanza, nazionalità e origine nazionale; lingua; religione e convinzioni personali; affiliazione attività sindacale; orientamento sessuale; età e disabilità. L'intersezionalità fa riferimento, dunque, alla multidimensionalità dell'ingiustizia e delle disuguaglianze. Di seguito si riporta anche la definizione dell'European Institute for Gender Equa-

lity: «Analytical tool for studying, understanding and responding to the ways in which sex and gender intersect with other personal characteristics/identities, and how these intersections contribute to unique experiences of discrimination».

**LGBTQIA+** La progressiva uscita delle donne dal percorso delle carriere accademiche una volta concluso il periodo di formazione universitaria. Abbreviazione di Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex e Asexual. Il "+" aggiuntivo indica tutte le altre identità non comprese nell'acronimo breve.

**MEDICINA DI GENERE** La Medicina di Genere (MdG) è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come: «lo studio dell'influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona». Molti studi hanno rivelato come malattie comuni a uomini e donne possano presentare differenze in termini di sintomatologia e incidenza così come a livello di risposta alle cure mediche e ai farmaci.

**MOBBING** Di seguito si riporta la definizione di mobbing della Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 agosto 2014, n. 17698 «Il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010 n. 7382)». Per approfondimenti: Si distingue inoltre tra mobbing verticale e mobbing orizzontale ove con il primo termine si indicano le condotte persecutorie messe in atto da soggetti con ruoli professionali sovraordinati rispetto a chi subisce mentre, nel secondo caso, chi compie tali condotte è nella medesima posizione gerarchica rispetto a chi le subisce. Nell'ambito del mobbing verticale è possibile specificare un'ulteriore distinzione tra mobbing discendente, in inglese bossing, e mobbing ascendente. Nel mobbing discendente o bossing l'autore o l'autrice delle condotte è il/la datore/trice di lavoro mentre in quello ascendente è un soggetto in una posizione sotto ordinata rispetto alla vittima. Per approfondimenti si rimanda anche a: Risoluzione del Parlamento europeo 2001/2339 – Mobbing sul posto di lavoro.

**MOLESTIA** Come riportato all'art. 26 "Molestie e molestie sessuali" del "Codice delle Pari Opportunità": 1. «Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersene sottomessi. 3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai (commi 1, 2 e 2-bis) sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne».

**NEUTRO MASCHILE INCLUSIVO** Nel linguaggio consiste nell'utilizzo del solo genere maschile per riferirsi, indifferentemente, a uomini e donne.

**OMOFOBIA** Espressioni discriminatorie e di odio nei confronti di persone non eterosessuali.

**QTPOC** Acronimo di "Queer and Trans People of Color".

**QUEER** Termine ombrello per indicare persone non binarie.

**QUESTIONING** Termine con cui s'indica il processo di esplorazione del sé che precede l'autodeterminazione.

**SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE** Il termine indica una maggiore concentrazione di donne o uomini in determinati tipi o livelli di attività e occupazione. A causa della segregazione occupazionale del mercato del lavoro, le donne si ritrovano spesso confinate in una gamma di occupazioni più ristretta rispetto agli uomini (segregazione orizzontale) e ai livelli di responsabilità più bassa (segregazione verticale).

**SESSISMO** Il sessismo è collegato al potere, nel senso che i soggetti detentori di potere godono abitualmente di trattamenti favorevoli, mentre i soggetti privi di potere sono di solito discriminati. Il sessismo è associato anche agli stereotipi, in quanto le azioni o gli atteggiamenti discriminatori si basano spesso su false credenze o generalizzazioni riguardanti il sesso o il genere.

**STRAINING:** Si riporta di seguito la definizione contenuta nel Codice di condotta a tutela della dignità delle persone per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni delle molestie e delle violenze morali e del mobbing, giugno 2024: «Lo straining è una forma attenuata di mobbing nella quale manca il carattere della continuità delle azioni vessa-

torie. Si ha straining quando lo stress forzato cui è sottoposto il/la dipendente per via delle condizioni di avversione ambientale (dovute a comportamenti di colleghi, superiori gerarchici o datore di lavoro) non è classificabile come mobbing, ma è comunque tale da provocare in lui o in lei una condizione lavorativa negativa, costante e permanente, con conseguente danno alla salute o tale da indurre la vittima a compiere atti sfavorevoli e/o contrari ai propri interessi. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva sono rilevanti i seguenti elementi: – una situazione di stress forzato per il lavoratore, che può anche derivare dalla costrizione a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse del superiore nei confronti del suo benessere lavorativo; – la modificazione in senso negativo, costante e permanente, dell'ambiente lavorativo del dipendente che subisce lo straining; – il pregiudizio alla sua integrità psicofisica; – una posizione di persistente inferiorità di chi subisce lo straining rispetto all'autore dello stesso».

**TRANSCULTURALITÀ** Nelle scienze sociali è un termine utilizzato per indicare le influenze che diverse culture hanno sui comportamenti individuali e collettive.

**TRANSFOBIA** Insieme di atteggiamenti pregiudizievoli e discriminatori nei confronti delle persone transgender.

**TRANSIZIONE** Il passaggio da una condizione a un'altra. Si tratta dunque dei cambiamenti che una persona può compiere per allinearsi alla propria identità di genere. TRANSCULTURALITÀ TRANSFOBIA Q

### **VIOLENZA DI GENERE**

È una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, che colpisce le donne in modo sproporzionato, «comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» (Art. 3, Convenzione di Istanbul).

- **Violenza domestica** L'espressione designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
- **Violenza psicologica** Il comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
- **Violenza fisica** Il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.
- **Violenza sessuale**, compreso lo stupro – atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; – altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; – il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
- **Violenza economica** Qualsiasi atto o comportamento che causi un danno economico a un individuo. La violenza economica può assumere la forma, ad esempio, di danni alla proprietà, limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie, all'istruzione o al mercato del lavoro, o mancato rispetto delle responsabilità economiche, come gli alimenti.

## CASA RIFUGIO

Di seguito si riporta la definizione relativa contenuta nell'Intesa del 27 novembre 2014 che all'art. 8 ne dà definizione:

«Le Case Rifugio, di seguito denominate “Casa” o “Case”, sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita: – per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;

per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;

per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

2. Le Case Rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, sono gestite da:

a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi delle professionalità di cui all'art. 10; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro».

## CENTRO ANTIVIOLENZA

Di seguito si riporta la definizione relativa contenuta nell'Intesa del 27 novembre 2014 all'art. 1:

1. «I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 119 del 2013, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono: essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti; avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne. E all'art.

4. Si definiscono i "Servizi minimi garantiti" 1. Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito: a) Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) Accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza; c) Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali; d) Assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio.

## IL SOVRAINDEBITAMENTO, UNA SFIDA COMUNITARIA E PASTORALE

«Dobbiamo promuovere una cultura diversa, che metta al centro i valori della solidarietà, della sobrietà e del bene comune. Come cristiani, siamo chiamati a testimoniare con le nostre scelte quotidiane uno stile di vita che non sia schiavo del consumismo e delle apparenze, ma che valorizzi la condivisione, la giustizia e la responsabilità. È una sfida che riguarda tutti, perché il modo in cui usiamo le nostre risorse economiche riflette il tipo di società che vogliamo costruire». Così il diacono Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, presenta il quaderno di formazione “Il sovraindebitamento, una sfida comunitaria e pastorale”, quarto numero della collana “Sguardi”. Un approfondimento – pubblicato nella giornata di chiusura del Mese del Risparmio e dell’Educazione finanziaria – che parte dall’esperienza del Testo Unico delle situazioni di crisi e insolvenza del debitore, spiegando i vari strumenti legislativi per l’esdebitazione e la composizione della crisi. Una riflessione che parte dal tema giubilare della remissione del debito e si sofferma sull’educazione al consumo consapevole delle famiglie con lo strumento del Bilancio Familiare.



## MANUALE OPERATIVO DEI DIRITTI




Come aiutare le famiglie e le persone in difficoltà utilizzando le misure emanate dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma?

A partire dal giugno 2020, nel pieno dell’emergenza Covid-19, la Caritas di Roma pubblica il Manuale operativo dei diritti ([www.caritasroma.it/-manuale-diritti](http://www.caritasroma.it/-manuale-diritti)), strumento online rivolto a operatori, volontari di opere di carità e prossimità: cioè, tutti coloro che più sono in contatto con le persone che hanno visto aggravarsi la loro condizione di difficoltà a causa della mancanza di informazioni utili e utilizzabili.

Una guida gratuita e costantemente aggiornata, per questo online, sulla legislazione emanata dalle Istituzioni.

La pubblicazione rappresenta una sorta di “cassetta degli attrezzi” su dodici ambiti, destinati con il tempo ad aumentare: casa, persone senza dimora, utenze domestiche, famiglia e giovani, disabilità e anziani, donne e diritti, tributi e contravvenzioni, banca e credito, accesso alla giustizia, previdenza e pensioni, salute, bonus e contributi.



[www.caritasroma.it](http://www.caritasroma.it)

 @caritasroma

 @caritasroma

 @CaritasRoma

 @caritasroma